SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 dicembre 2022, n. **210**.

Regolamento relativo ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alle modalità del loro accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 45;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;

Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022, n. 74, concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, che approva lo statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 6 giugno 2022, che, ai sensi degli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, individua la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto necessario adottare un apposito regolamento per l'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e della disciplina introdotta dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato italiano paralimpico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 10666 P- del 5 dicembre 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avviene mediante concorso pubblico per titoli, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Al concorso possono partecipare atleti, cittadini italiani, riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal Comitato italiano paralimpico (CIP), ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei limiti di età di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

3. Gli atleti di cui al comma 2 devono essere atleti del più alto livello tecnico-agonistico, secondo i parametri definiti dal Comitato italiano paralimpico, ai fini del reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2021.

4. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it

5. Nel bando di concorso sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;

b) le categorie di disabilità richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'*International Paralympic Committee* (I.P.C.) e dalle Federazioni sportive di riferimento;

c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

d) i limiti minimo e massimo di età previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

f) le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione, relativa ai titoli di cui all'articolo 2;

g) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali è indetto il concorso;

h) i criteri e i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 e i termini e le modalità della loro presentazione;

i) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Titoli

1. Nel concorso pubblico di cui all'articolo 1 sono valutati titoli sportivi e culturali. Le categorie dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato italiano paralimpico, acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali paralimpiadi, campionati mondiali ed europei paralimpici, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di ventiquattro mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.

3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 «Titoli culturali» dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresì, valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio ai quali sono equiparati.
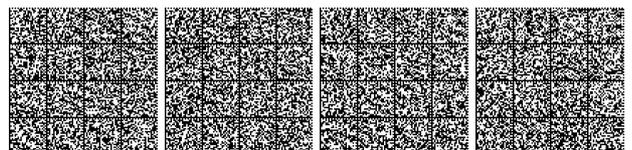
Art. 3.

Requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale

1. I candidati al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneità psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria propedeutica al rilascio dell'idoneità fisica per l'attività agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato italiano paralimpico o alla competente Federazione nazionale.

2. I candidati devono possedere i requisiti di idoneità fisica richiesti per l'attività sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal Comitato italiano paralimpico. Costituiscono cause di non idoneità psico-fisica, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato:

a) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo depressivo maggiore; i disturbi di personalità paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale e borderline; le disabilità intellettive e i disturbi neurocognitivi maggiori;

b) l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; l'uso, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo documentate finalità terapeutiche, accertato attraverso i relativi test tossicologici.

3. I candidati al concorso devono possedere, compatibilmente con il grado di disabilità, in correlazione al servizio in qualità di atleta paralimpico del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale, nonché alle attività in sede di reimpiego per sopravvenuta inidoneità, i seguenti requisiti attitudinali:

a) livello evolutivo: maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità e determinazione finalizzate ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica;

b) controllo emotivo: stabilità emotiva e attitudine a controllare le proprie reazioni emotivo-comportamentali e ad elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva;

c) capacità intellettiva: adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati;

d) socialità: capacità di comunicazione e di relazione finalizzate all'integrazione e funzionalità di gruppo semplice e complessa, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati.

4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché della documentazione sanitaria di cui al comma 1, è demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici del Corpo nazionale, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del medesimo Corpo. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Il giudizio di idoneità è definitivo e, qualora negativo, comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo del Dipartimento.

5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessità, può disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

Art. 5.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialità sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 2. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
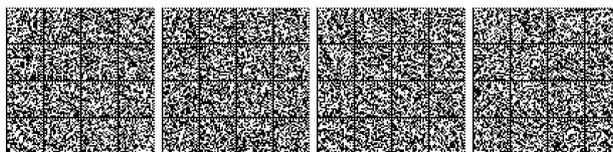
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialità sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso sono nominati atleti paralimpici in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione, che ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.

2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, la formazione e il tirocinio possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

3. Il corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo e alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.

4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio.

5. Al termine del corso, gli atleti paralimpici in prova sostengono un esame finale, finalizzato ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite.

6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

7. La commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti paralimpici in prova che:

a) non superino l'esame di cui al comma 5;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*;

d) siano stati assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta immediatamente prima o durante il corso o il tirocinio, ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso le atlete paralimpiche in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità.

9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti paralimpici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Art. 7.

Reimpiego per sopravvenuta inidoneità

1. Gli atleti paralimpici appartenenti al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale perdono l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva paralimpica in caso di:

a) perdita, accertata dagli organismi medico-sanitari preposti, dei requisiti di idoneità sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata;

b) perdita della qualità di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a dodici mesi;

c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi;

d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attività sportiva paralimpica presentata dall'atleta.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è disposto il transito degli atleti paralimpici di cui al comma 1 nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. Il transito avviene in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2022

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 337
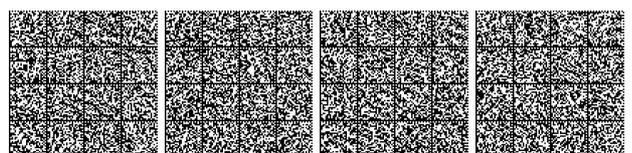
Allegato A
(articolo 2)

1. TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

1. Paralimpiadi	**Punti**
Campione Paralimpico	30
Secondo classificato alle Paralimpiadi	28
Terzo classificato alle Paralimpiadi	26
Record Paralimpico	30
Finalista alle Paralimpiadi	24
Partecipazione alle Paralimpiadi	20

2. Campionati mondiali	**Punti**
Campione mondiale	25
Secondo classificato al campionato mondiale	23
Terzo classificato al campionato mondiale	21
Record mondiale	25
Finalista al campionato mondiale	19
Partecipazione al campionato mondiale	15

3. Campionati europei	**Punti**
Campione europeo	20
Secondo classificato al campionato europeo	18
Terzo classificato al campionato europeo	16
Record europeo	20
Finalista al campionato europeo	14
Partecipazione al campionato europeo	12

4. Coppa del mondo	**Punti**
Vincitore di coppa del mondo	15
Secondo classificato alla coppa del mondo	13
Terzo classificato alla coppa del mondo	11
Finalista alla coppa del mondo	9
Partecipazione alla coppa del mondo	5
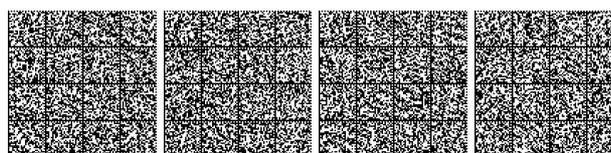
5. Campionati italiani	**Punti**
Campione italiano	8
Secondo classificato	6
Terzo classificato	4

2. TITOLI CULTURALI

1. Lauree magistrali in: Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68) punti 3,00
2. Altre lauree magistrali punti 2,50
3. Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) punti 2,00
4. Altre lauree punti 1,50
5. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1,00

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta l'art. 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo):

«Art. 45 *(Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.

2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco recluta, nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».».

— Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 64 *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)*. — 1.

2.

2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-*quater*. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 01.
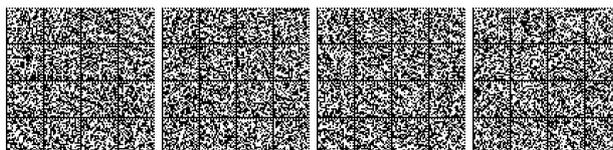
2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-*septies*.

2-*octies*.

2-*nonies*. L'accesso di cui al comma 2-*quater* può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-*decies*. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-*undecies*. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-*duodecies*. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3. Abrogato.

3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi..».

— Si riporta l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro):

«Art. 28 *(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».

— Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2020;

— Il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022, n. 74 (Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2022.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), si veda nelle note alle premesse;

— Si riporta l'art. 131, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 131 *(Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)*. — 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) omissis;

c) omissis;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
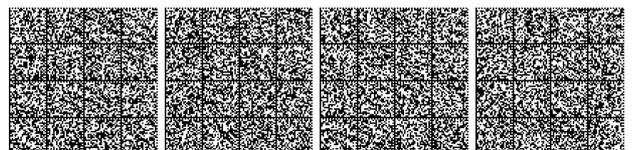
2. *omissis*.».

— Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi):

«4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 131 *(Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)*. - (*Omissis*).

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

(*Omissis*)».

— Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.):

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

20-*bis*) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il comma 1 dell'art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 239 *(Sanzioni disciplinari*). — 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) rimprovero orale;

b) rimprovero scritto;

c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

f) destituzione con preavviso;

g) destituzione senza preavviso.».
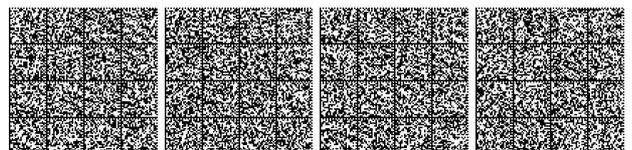
Note all'art. 7:

— Si riportano gli artt. 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 130 *(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)*. — 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 133 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.».

«Art. 133 *(Sopravvenuta inidoneità)*. — 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.

2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.».

23G00016

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Scafati e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Scafati (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scafati (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio D'Acunto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scafati (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 gennaio 2023.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 gennaio 2023.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio D'Acunto, prefetto in quiescenza.

Roma, 30 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00872
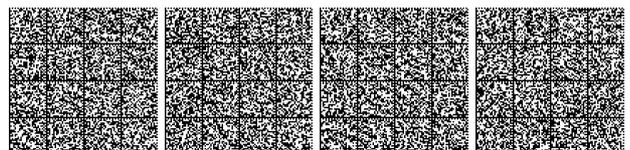
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 febbraio 2023.

Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2012/1151, (UE) 2014/652, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 18096. Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del decreto 20 dicembre 2013 n. 15962;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013 n. 15962. Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2013/392 della Commissione del 29 aprile 2013;

Visto il regolamento (UE) 2012/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) 2012/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2005 relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in materia di disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'art. 9 ove è previsto che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2005 recante linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, n. 876. Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2014/653;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2016 recante disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13 dicembre 2001;

Visto il regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'art. 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari;

Visto il regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 2 agosto 2018, n. 7552 recante sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre
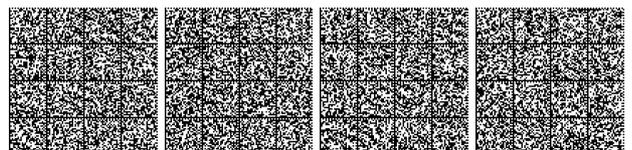
2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto 18 luglio 2018 recante Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e il nome delle varietà di vite, ai sensi dell'art. 66, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto 12 marzo 2019, Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (UE) 2014/251 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/1991;

Vista la legge n. 4, del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022 recante la disciplina del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, ai sensi dell'art. 224-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, recante le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2017/625, lo Stato membro deve garantire un coordinamento efficace ed efficiente di tutte le autorità coinvolte quando, per lo stesso settore, più autorità sono designate a organizzare o eseguire controlli ufficiali;

Considerata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento delle produzioni di qualità regolamentata e dei relativi sistemi di controllo e vigilanza;

Considerata la differente organizzazione delle autorità competenti allo svolgimento dell'attività di vigilanza e la differente competenza territoriale e settoriale;

Ritenuto opportuno di ridefinire il sistema nazionale di vigilanza attraverso la semplificazione del processo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dell'attività, così come delineato dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 2012;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ministeriale, di seguito solo decreto, disciplina le modalità di coordinamento delle autorità competenti in materia di vigilanza a norma dell'art. 33, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di assicurare uniformità ed efficacia dell'attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autorità competente per l'attività di vigilanza: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito: ICQRF) - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari - Ufficio PREF II - Vigilanza, gli uffici territoriali ICQRF e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i settori attribuiti dalle norme;

b) produzioni agroalimentari certificate: le produzioni agroalimentari per le quali è previsto un sistema di controllo e certificazione ad opera di un organismo di controllo e certificazione incaricato dall'autorità competente;

c) organismo di controllo e certificazione: soggetto pubblico o privato, terzo e indipendente, incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a svolgere servizi di valutazione della conformità per le produzioni agroalimentari certificate, accreditato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, se previsto dalle norme di riferimento;
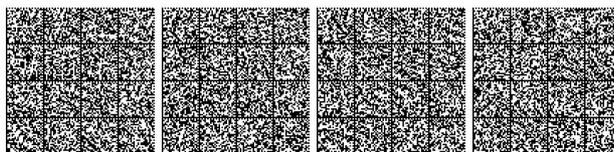
d) valutazione della conformità: procedura atta a dimostrare che le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate;

e) certificazione: processo che, attraverso diverse operazioni di valutazione e accertamento svolte da soggetti terzi, accreditati e autorizzati, conferisce (in caso di esito positivo) una certificazione di conformità;

f) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che un determinato organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

g) linee guida: una raccolta di disposizioni aventi funzione di indirizzo e coordinamento, riguardanti le modalità operative per la programmazione, esecuzione dell'attività di vigilanza e gestione degli esiti, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti delle autorità competenti;

h) vigilanza: complesso delle attività svolte dalle autorità competenti, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell'organismo di controllo e certificazione nell'espletamento dei compiti di valutazione della conformità affidati, compresa la verifica dell'efficacia, dell'indipendenza e dell'obiettività del modo in cui sono svolti tali compiti, e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi;

i) vigilanza partecipata: attività svolta con la partecipazione di più autorità;

l) vigilanza non partecipata: attività svolta da una sola autorità;

m) banca dati vigilanza: sistema informativo con il quale sono raccolti e resi disponibili alle autorità competenti:

i dati dell'attività svolta dagli organismi di controllo;

i dati sulla attività di vigilanza svolta dalle autorità competenti;

gli esiti della sorveglianza dell'ente unico di accreditamento per il reciproco scambio informativo.

Art. 3.

Obiettivi dell'attività di vigilanza

1. La vigilanza ha lo scopo di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti normativi, organizzativi e gestionali previsti per il rilascio dell'autorizzazione a operare quali organismi di controllo e certificazione nonché di verificare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo.

2. Le autorità competenti verificano attraverso audit che non ci siano carenze di requisiti e carenze nell'operato degli organismi di controllo e certificazione e, se queste carenze si sono verificate, che siano stati adottati idonei correttivi.

3. Nel rispetto dell'autonomia decisionale e degli ambiti territoriali e settoriali di competenza, le autorità competenti programmano, svolgono e monitorano l'attività di vigilanza assicurando il coordinamento e contribuiscono alla programmazione, allo svolgimento e al monitoraggio dell'attività di vigilanza partecipata.

4. Gli obiettivi annuali stabiliti nel programma nazionale di vigilanza sono rimodulati in ragione di sopravvenute circostanze che ne impediscono il raggiungimento.

Art. 4.

Composizione e compiti
del Comitato nazionale di vigilanza

1. Il Comitato nazionale di vigilanza, istituito presso l'ICQRF, è composto dall'ispettore generale capo, con funzioni di presidente, dal direttore generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di vicario; dal dirigente dell'ufficio competente in materia di vigilanza, da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma o da un suo sostituto, in assenza del titolare.

2. Le regioni e province autonome comunicano all'ICQRF la nomina di nuovi rappresentanti e sostituti dei rappresentanti.

3. Il Comitato nazionale di vigilanza svolge i seguenti compiti:

A) definisce e approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il programma annuale di vigilanza partecipata e, eventualmente, l'attività non partecipata;

B) elabora e approva le linee guida, le procedure e le istruzioni operative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza partecipata;

C) esamina le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dalle autorità compenti sulla base del programma annuale di cui alla lettera *A)*;

D) redige una relazione annuale sulla vigilanza partecipata svolta;

E) propone e organizza programmi formativi comuni per le autorità competenti;

F) esamina aspetti normativi specifici che hanno impatto sull'attività di vigilanza;

G) propone interventi evolutivi del sistema informativo banca dati vigilanza.

4. Il Comitato definisce il regolamento di funzionamento, prevedendo l'attivazione di gruppi di lavoro permanenti o specifici e il dettaglio dei programmi formativi di cui alla lettera *E)* del comma 3, e lo approva;

5. I compiti di cui alle lettere B, D, e G sono svolti nell'ambito gruppi di lavoro istituiti con il regolamento di funzionamento.

6. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta per ciascun semestre e ogni volta che ciò si renda necessario, anche su istanza motivata di almeno due regioni/province autonome.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dall'ICQRF.
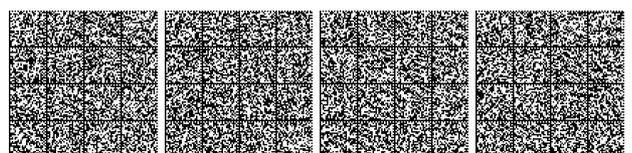
Art. 5.

Programmazione ed esecuzione dell'attività di vigilanza

1. Entro il mese di novembre di ogni anno il Comitato predispone il programma nazionale di vigilanza per l'anno successivo.

2. Il programma nazionale di vigilanza individua, per ambito certificato, gli organismi di controllo e certificazione, la/e autorità incaricata/e dello svolgimento della vigilanza annuale e la ripartizione delle attività tra le autorità competenti.

3. Le attività sono condotte in conformità alle modalità operative stabilite nelle linee guida adottate ai sensi della lettera *B)*, del comma 3, dell'art. 4, del decreto.

4. Gli oneri dell'attività di vigilanza gravano sulle autorità procedenti.

Art. 6.

Informative

1. Le autorità competenti, che nel corso della vigilanza riscontrano delle situazioni critiche che possono pregiudicare l'affidabilità del sistema di controllo e certificazione o l'affidabilità dell'organismo di controllo e certificazione, trasmettono gli esiti della vigilanza alla direzione generale competente.

2. Su iniziativa dell'autorità incaricata, il Comitato nazionale di vigilanza è informato delle situazioni critiche accertate di cui al comma 1.

Art. 7.

Banca dati vigilanza

1. Il sistema informativo banca dati vigilanza è disponibile sull'infrastruttura Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Alle autorità competenti per l'attività di vigilanza è garantito l'accesso alla banca dati vigilanza.

3. Le autorità competenti per l'attività di vigilanza inseriscono in banca dati vigilanza gli esiti dell'attività svolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)* e *l)*.

4. La banca dati vigilanza garantisce un adeguato livello di interoperabilità con altri sistemi informativi pubblici contenenti informazioni in materia di produzioni agroalimentari certificate utili ai fini della vigilanza.

Art. 8.

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

Norme abrogate

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» è abrogato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A00874

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2023.

Iscrizione del nome «Ciliegia di Bracigliano» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 26/10 IT del 30 gennaio 2023 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ciliegia di Bracigliano» (IGP).

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Bracigliano» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 26/10 IT del 30 gennaio 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023.

I produttori che intendono porre in commercio la IGP «Ciliegia di Bracigliano» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO
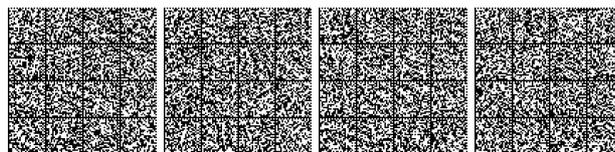
ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CILIEGIA DI BRACIGLIANO»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta (I.G.P.), «Ciliegia di Bracigliano», è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La indicazione geografica protetta (I.G.P.), «Ciliegia di Bracigliano», designa i frutti della specie *Prunusavium* L. (Rosaceae) riconducibili alle seguenti cultivar: Spernocchia, Sciazza, Pagliaccia (nota anche come Pagliaccio o Pallaccia), Don Carmelo, Silvestre, Bigarreau Burlat, Baron Picella, Palermitana e Principe.

La «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche qualitative:

buccia: colore brillante, dal rosso scuro all'amaranto;

polpa: colore da rosso vivo a rosso intenso, di consistenza elevata semi-aderente al nocciolo;

dimensioni: frutto medio-grosso (calibro minimo ammesso: 20 mm), nocciolo medio, peduncolo di lunghezza da corta a media;

forma: cordiforme, allungata o schiacciata;

resistenza alle manipolazioni del frutto: ottima;

qualità organolettiche: polpa consistente, mediamente succosa, sapore dolce-acidulo fruttato, delicato e gradevole.

Tutte le varietà elencate devono presentare un contenuto zuccherino non inferiore a 12° brix. All'atto dell'immissione al consumo fresco i frutti devono essere:

integri, senza danni;

provvisti di peduncolo;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;

esenti da parassiti.

Le ciliegie destinate esclusivamente alla trasformazione possono essere prive del peduncolo, parzialmente danneggiate e con calibro minimo di 17 mm, fermi restando gli altri requisiti richiesti dal Disciplinare di Produzione. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Bracigliano» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni ubicati nelle province di Salerno e Avellino: Provincia di Salerno: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Roccapiemonte, Siano.

Provincia di Avellino: Contrada, Forino, Montoro, Moschiano.

Art. 4.

Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione utilizzati per la produzione della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

I sesti e le distanze di piantagione, le forme di allevamento e i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, del tipo a volume o a parete, con una densità d'impianto per ettaro compresa tra 600 ed 800 piante. Negli impianti di cui sopra è ammessa la presenza di varietà diverse da quelle riportate nell'art. 2, ai fini della idonea impollinazione, nella misura massima del 15% delle piante. Gli impollinatori non concorrono alla produzione della I.G.P.

La produzione unitaria massima di frutti ammessa a tutela è fissata in 25 tonnellate ad ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro dell'impianto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa per ettaro di ciliegie che utilizzano la denominazione «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. dovrà essere riportata a detto limite produttivo, attraverso un'accurata cernita dei frutti che assicuri la rispondenza del prodotto ai requisiti qualitativi di cui all'art. 2.

Per quanto riguarda gli impianti produttivi, la tecnica colturale da adottare, fatta salva la tecnica d'impianto che riguarda i lavori preparatori, i lavori complementari e la concimazione, è la seguente:

cultivar: la scelta per i nuovi impianti e per quelli da infittire va effettuata, in ogni caso, tra quelle elencate nell'art. 2;

portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei per il ciliegio dolce, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche dell'area e delle cultivar elencate nell'art. 2;

innesti: possono essere effettuati a «marza» (a triangolo e a spacco in fase di dormienza, a corona in fase vegetativa) oppure a «gemma» nel periodo vegetativo.

materiale di propagazione: deve rispondere alle caratteristiche varietali di cui all'art. 2 ed essere conforme alle normative nazionali e comunitarie;

sistemi e distanze di piantagione: sono ammessi tutti i sesti di impianto, purché siano garantiti l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome nella fase produttiva delle piante;

concimazione: il piano di concimazione prevede che gli elementi da apportare devono essere finalizzati al raggiungimento e/o al mantenimento di un sufficiente livello di fertilità dei suoli in ragione delle asportazioni della coltura e delle perdite per immobilizzazione e lisciviazione.

Potatura e forma di allevamento: è prevista l'esecuzione annuale di potatura al bruno per assicurare una produzione di qualità costante negli anni; le piante devono essere mantenute in buona efficienza vegetativa e produttiva anche ricorrendo a interventi straordinari di riforma volti ad eliminare le parti legnose deperite e non più funzionali.

Gestione del suolo: sono ammesse tutte le tecniche tradizionali di gestione del suolo; ove consentito dalle condizioni pedoclimatiche, dalla disponibilità di acqua irrigua e dalla tipologia di impianto, è adottata la tecnica dell'inerbimento, temporaneo o permanente, parziale o totale, con conseguente sfalcio periodico della cotica erbosa.

Irrigazione: sono da ritenere validi tutti i metodi di distribuzione dell'acqua.

L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco è ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente. È ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il cracking indotto dalle piogge.

Raccolta: deve essere effettuata a mano; essa ha inizio nella prima decade di maggio di ogni anno e termina entro la terza decade di luglio. Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di peduncolo.

Operazioni post-raccolta: le ciliegie vanno commercializzate entro le 48 ore dalla raccolta; trascorso tale termine devono essere conservate in locali refrigerati/umidificati. Già in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.

Conservazione: È ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere a temperature inferiori a -0,5 °C e di superare il 90% di umidità relativa. Il tempo massimo per la frigo-conservazione dei frutti è di quattro settimane.
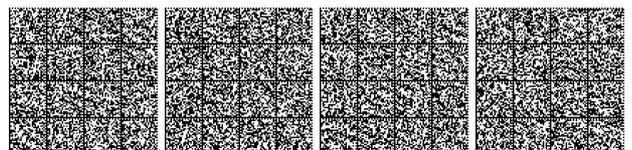
Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il legame tra la «Ciliegia di Bracigliano» e la zona geografica si basa sulla qualità del prodotto e su una forte reputazione maturata nel tempo.

Nell'ambito del territorio di produzione, il ciliegio trova infatti le migliori condizioni per l'ottimale vegetazione della pianta e il regolare sviluppo dei frutti.

L'orografia è prevalentemente collinare. Dal punto di vista climatico, le aree di coltivazione sono caratterizzate da primavere precoci ed estati calde con temperature massime che oscillano tra 25 e 28°C. In inverno, le temperature raramente scendono al di sotto degli 0 °C. Le precipitazioni medie si aggirano attorno ai 1000 mm annui, con distribuzione prevalente tra l'autunno e l'inizio primavera, comunque tali da soddisfare buona parte del fabbisogno idrico della coltura.

I terreni sono prevalentemente di origine alluvionale o colluviale, con presenza, spesso, di materiale piroclastico. Essi si presentano, per lo più, sciolti, permeabili, mediamente profondi, con buona capacità drenante e di ritenzione idrica, con valori del pH compressi tra 6,5 e 7,2.

I suoli dominanti nell'area presentano di norma potenza del substrato sufficiente, in relazione alle esigenze degli apparati radicali di *Prunusavium*, facilità di lavorazione, permeabilità elevata e discreta capacità di campo.

I caratteri pedoclimatici descritti definiscono un ambiente ideale per la coltura, consentendo di ottenere il massimo della qualità organolettica dei frutti e riducendo al minimo l'incidenza degli attacchi parassitari, che comprometterebbero la commerciabilità dei frutti.

Del resto, il radicamento col territorio è testimoniato dalla straordinaria presenza di varietà locali, quali sono tutte quelle riportate all'art. 2 del presente disciplinare, le quali, essendo diffuse esclusivamente in questo ambito, rappresentano una sorta di endemismo.

Nel comprensorio della Valle dell'Irno, il vigneto, che un tempo costituiva la coltura prevalente, è stato, fin dalla metà del secolo scorso, rimpiazzato quasi totalmente dal ciliegio.

I dati più recenti riportano sul territorio la presenza di circa 500 aziende agricole ed alcune aziende di commercializzazione.

La «Ciliegia di Bracigliano» proviene da un territorio tradizionalmente vocato alla produzione delle ciliegie e le conoscenze tecniche acquisite nel corso dei secoli dai produttori, (con particolare riguardo ad un'imponente opera di salvaguardia delle biodiversità genetiche) adattate alle condizioni locali, hanno contribuito a farne un prodotto di qualità riconosciuta.

La presenza del ciliegio quale elemento caratterizzante l'agricoltura e l'economia del territorio è testimoniato da diverse fonti, principalmente atti notarili, già a partire dal 1556 (Protocolli notarili - Bracigliano, notaio Salvatore Grimaldi, Buste 472 e 477, Protocolli notarili - Bracigliano, notaio Gaetano De Caro, Busta 487) Nei documenti si attesta l'importanza che rivestiva il raccolto delle Ciliegie a Bracigliano. Nel 1714, il notaio Matteo Milone (Archivio di Stato di Salerno, Protocolli notarili - Bracigliano, Busta 495), attesta indiscutibilmente la coltivazione intensiva del ciliegio a Bracigliano.

In anni più recenti, la reputazione della «Ciliegia di Bracigliano» è dimostrata da tutta una serie di materiale, pubblicitario, storico, video, cartaceo. Nell'opera del Padre Francescano Teofilo M. Giordano, dal titolo «Storia di Bracigliano» (Arti grafiche Emilio Di Mauro di Cava de' Tirreni 1980); l'autore, nella parte in cui si sofferma sull'economia locale, fa un chiaro riferimento alla diffusione da diversi decenni della Ciliegia di Bracigliano e cita molte delle varietà comprese nel presente disciplinare; di esse testimonia il pregio nonché la domanda da parte del mercato, fino all'esportazione delle stesse, come dimostrato dalla presenza del nome Ciliegia di Bracigliano nelle fatture commerciali. La cerasicoltura appare quindi una realtà consolidata nel territorio, con ampie coltivazioni in grado di fornire importanti redditi agricoli.

L'importanza economica e culturale della Ciliegia di Bracigliano per il territorio che storicamente la produce è stata testimoniata nel corso degli anni da numerose edizioni di fiere e di sagre, come ad esempio la Festa della Ciliegia di Bracigliano che si svolge annualmente dal 1999 e la parallela manifestazione che si svolge a Siano a partire dal 1997.

L'Associazione nazionale «Città delle Ciliegie», svolge ogni anno la sua Festa nazionale «Città delle Ciliegie» in località caratterizzate da produzioni cerasicole di eccellenza. A riconoscimento dell'alto valore qualitativo della Ciliegia di Bracigliano, la quinta Festa nazionale si è svolta appunto a Bracigliano dal 18 al 21 giugno 2009.

Più volte la Ciliegia di Bracigliano ha riportato lusinghieri successi in competizioni specialistiche nazionali. Basti citare che nel 2011 questo prodotto ha ottenuto dall'A.M.D.M.I. (Associazione dei direttori di mercati ortofrutticoli all'ingrosso) la denominazione di «Migliore Ciliegia d'Italia».

L'area di produzione della Ciliegia di Bracigliano, è ancora oggi, considerata il «Paese delle ciliegie», da sempre questi territori sono stati vocati a questo frutto, legando in modo indissolubile i luoghi con la ciliegia.

La Ciliegia di Bracigliano compare come ingrediente base di molte ricette, di essa trattano siti specializzati come Top Food Italy o Torte e dintorni ed è ben conosciuta tra gli chef affermati come Sal De Riso, noto per la sua maestria nel settore dolciario che sui canali *social* racconta della

Ciliegia di Bracigliano video caricato su youtube in data 8 ottobre 2020 ed in cui afferma «che la Ciliegia di Bracigliano è davvero particolar, la sua forma grande, succosa, dolce, con un grado brix alto di dolce, è anche croccante e la utilizzo anche per i cocktail») e il 21 novembre 2020 sulla pagina Facebook di Sal De Riso), Rocco Iannone o altri emergenti che la utilizzano nelle loro creazioni.

La reputazione della Ciliegia di Bracigliano è confermata, inoltre, da numerosi articoli di specialisti (basti citare il giornalista gastronomo Luciano Pignataro pubblicato sulla pagina *web* il 7 luglio 2015 dal titolo «La stagione delle ciliegie a Bracigliano» in cui la si descrive come segue: «Bracigliano è la città delle ciliege. Ma se questi frutti così golosi sono apprezzati in tutto lo Stivale, il merito non è soltanto delle preziose caratteristiche organolettiche che li contraddistinguono. Gli abitanti di questo paese noto per le secolare tradizione musicale, il famoso mallone, la frescura estiva e appunto le ciliege, nonostante il villaggio globale si contraddistinguono per il rispetto religioso di tempi, stagioni e riti della terra. Così l'intero mese di giugno è dedicato alla raccolta di questi frutti soprannominati anche «l'una tira l'altra». Infermieri, docenti, maestri di musica, dipendenti della pubblica amministrazione si fermano per dedicarsi alle ciliege che, di anno in anno, diventano più preziose a causa degli attacchi di alcuni parassiti. Queste piccole difficoltà non hanno però scalfito la passione per la raccolta che annualmente incanta un paese. Se però questo prodotto tipico ormai è preceduto dalla propria fama, non è un caso») o l'imprenditore Antonio Amato pubblicato sul blog ad agosto 2020 dal titolo «La Ciliegia di Bracigliano - L'oro rosso della nostra terra» in cui si evidenzia, tra le altre cose, che «Siamo nel periodo ideale per ammirare il paesaggio tinto di rosso intenso, il bianco degli alberi in fiore ha ormai ceduto il passo alle diverse sfumature di rosso di questa pregiata varietà di ciliegie di Bracigliano, di tipo tardivo che matura dalla seconda metà di giugno alla prima di luglio, dando il benvenuto all'estate e colorando di rosso le colline dell'Agro.

Un terzo della produzione campana di ciliegie proviene proprio dal territorio del Comune di Bracigliano, che fin dal 700 vanta la coltivazione delle «Ciliegie», di dimensioni medio-grandi, dal colore scuro e la pregiata polpa corposa e succosa.») e dagli oltre 25.000 risultati ottenuti inserendo «Ciliegia di Bracigliano» sul motore di ricerca Google, fra cui i siti Campania Terra Laboris, Irno notizie, che ne riconoscono l'unicità legata al territorio di produzione. La Ciliegia di Bracigliano è impiegata in pasticceria, per l'elaborazione di dolci tipici; basti citare la «Zizzinella» del Maestro pasticciere G. Palumbo a base di ricotta di bufala, nocciole e Ciliegia di Bracigliano sotto spirito (Annamaria Parlato, Enogastronomia Bracigliano, 23 maggio 2020 dal titolo «Il dolce omaggio alla ciliegia di Giuseppe Palumbo La ciliegia è un contenitore di principi benefici per il corpo umano» in cui si attesta che «La produzione di ciliegie era già attestata a Bracigliano durante la prima metà del XVIII secolo e non ha mai avuto interruzioni, neanche durante la carestia del 1764. Negli anni '50, si produceva circa un terzo delle ciliegie della Campania, che era, a quel tempo, la prima regione cerasicola italiana. È il prodotto agricolo per eccellenza di Bracigliano, infatti è definita «oro rosso», in dialetto «a cerasa». Essa matura in primavera inoltrata e contiene un elevato numero di flavonoidi).

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012; l'organismo preposto alla verifica è CSQA Certificazioni via S. Gaetano, 74 36016 Thiene VI Tel: +39 0445.313011 Fax: +39 0445.313070 E-mail: csqa@csqa.it
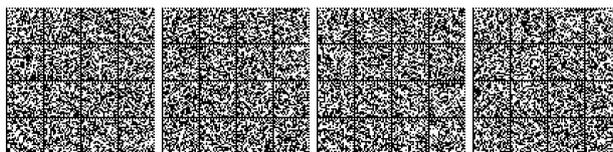
Art. 8.

Confezionamento, etichettatura, logotipo

Confezionamento

Il prodotto deve essere posto in contenitori con capienza fino ad un massimo di 10 kg, realizzati con materiale di origine vegetale o altro materiale riciclabile.

La «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. è confezionata nell'area di produzione di cui all'art. 3.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo nel calibro e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà.

È ammessa una tolleranza di disomogeneità in termini di calibrazione del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni.

Etichettatura

Sulle confezioni contrassegnate con la I.G.P. o sulle etichette apposte sulle medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

a) «Ciliegia di Bracigliano» e Indicazione Geografica Protetta (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice confezionatrice;

c) lotto di produzione.

d) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione;

e) il logo della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. riportato di seguito insieme al simbolo europeo dell'I.G.P. obbligatorio.

Alla indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso selezionato, scelto, similari e comune di provenienza.

È, tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la indicazione geografica protetta.

Logotipo

Descrizione logo: Il logo si compone di due segni grafici, il primo circolare che sintetizza la forma di una «ciliegia» ed anche la lettera «C», il secondo rappresenta il gambo della stessa. Sulla destra del disegno stilizzato del frutto è presente il testo «Ciliegia di Bracigliano I.G.P.» nel carattere Neutra Bold. Il logo compreso i testi si inscrive in un rettangolo di 11×8 cm, che si può ingrandire e rimpicciolire in proporzione.

Colori: il logo potrà essere utilizzato nelle seguenti tre modalità:

1) a colori in quadricromia (rosso: 30-100-80-0 verde 50-20-100-0);

2) in pantone (rosso: P187 - verde P7745);

3) in bianco su fondi colorati o nero nel caso non si utilizza il colore.

23A00873

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «*Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action - III Step*» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0063 - di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 25/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle

medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento;

Visto il *Grant Agreement* HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0063 sottoscritto in data 14 dicembre 2017 tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, relativamente al progetto «*Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action - III Step*»;

Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 5.268.388,96 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per il restante 10 per cento;

Vista la nota n. 0044743 del 16 maggio 2018, con la quale il suddetto Ministero ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 526.838,89 a fronte di contributi dell'Unione europea di euro 4.741.550,06 per un totale complessivo pari ad euro 5.268.388,96 per il progetto «*Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action - III Step*»;

Considerato che con successiva comunicazione via *e-mail* il Ministero dell'interno, ha richiesto all'ufficio XII dell'IGRUE la sospensione, della suddetta assegnazione, relativa alle risorse nazionali in quanto erano in corso delle revisioni del *budget* del progetto da parte della Commissione europea;

Visto l'Emendamento n. 1 sottoscritto in data 13 dicembre 2018 tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, che ha prolungato il termine di scadenza del progetto «*Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action - III Step*» al 31 agosto 2019;

Considerato che per il suddetto progetto già concluso e rendicontato la Commissione europea ha rimodulato gli importi inizialmente programmati fissando il costo totale dello stesso ad euro 4.671.338,92 a fronte di contributi dell'Unione europea pari al 90 per cento della suddetta quota che risulta di euro 4.204.205,03 ed euro 467.133,89 quale quota di cofinanziamento nazionale pari al 10 per cento del costo complessivo rimodulato del predetto progetto, censito sul Sistema Finanziario IGRUE, codice: 2018PSAGGSEC008;

Considerato che la Commissione europea ha già erogato, per il suddetto progetto, al Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, il prefinanziamento pari all'80% per un importo di euro 3.793.240,05 ed il saldo pari ad euro 410.964,98 per un importo totale di euro 4.204.205,03;

Vista la nota n. 0063308 del 25 agosto 2022, del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere con la quale il suddetto Ministero, a seguito delle intese intercorse con l'IGRUE per la sospensione dell'attribuzione della quota nazionale, richiede, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, l'assegnazione della quota di cofinanziamento nazionale rimodulata pari ad euro 467.133,89;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto comunitario «*Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action - III Step*» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0063, a titolarità del Ministero dell'interno, è pari ad euro 467.133,89.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 467.133,89 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea all'articolo I.4 del citato Grant Agreement HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0063, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 373.707,11 pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea

e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 23

23A00838

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, per il biennio 2021-2022 di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dall'articolo 10, paragrafo 1 e 2, del regolamento UE n. 2220/2020, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 26/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e, in particolare, l'art. 29 , come modificato dall'art. 10, paragrafo 1 e 2 del regolamento UE n. 2220/2020 che prevede un aiuto comunitario a favore dei programmi di attività biennali a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, il cui importo, per l'Italia, è fissato in euro 69.180.000,00;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Visto l'art. 29, paragrafo 3, comma 1, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in base al quale il tasso di partecipazione del finanziamento comunitario per i predetti programmi varia dal 75% al 50% della spesa ammissibile, in relazione ai settori di attività di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

Visto, altresì, l'art. 29, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede, ad integrazione del finanziamento comunitario, un finanziamento complementare, a carico dello Stato membro, in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile esclusa dal finanziamento comunitario;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0146419 del 30 marzo 2021, che approva i programmi di sostegno al settore olio d'oliva e olive da tavola presentati da Organizzazioni beneficiarie per il periodo 31 marzo 2021 - 12 dicembre 2022;

Vista la nota del 3 marzo 2021, acquisita con protocollo della Ragioneria generale dello Stato n. 258231 del 22 novembre 2022, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha comunicato all'AGEA che rispetto all'importo fissato per l'Italia di euro 69.180.000,00 vi è una riduzione di euro 940,38, circa, per risorse non utilizzate, per un importo in valore assoluto di euro 69.179.059,62;

Vista la nota n. 0543957 del 25 ottobre 2022, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a fronte di risorse comunitarie attivabili, per il biennio 2021-2022, per i programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, pari ad euro 69.179.059,62, chiede un cofinanziamento
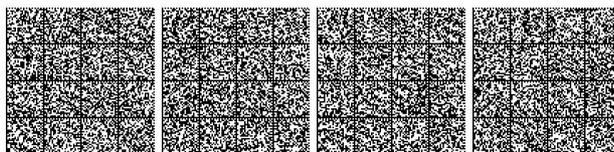
nazionale complessivo di euro 16.669.747,19 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a fronte del totale complessivo del programma che risulta pari ad euro 102.518.553,99;

Vista la successiva nota n. 0553077 del 28 ottobre 2022, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rettifica gli importi precedentemente richiesti con la nota del 25 ottobre 2022 e stabilisce che per i programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, il cofinanziamento nazionale per il biennio 2021-2022 è pari complessivamente ad euro 17.868.296,29 a fronte di risorse comunitarie pari ad euro 69.178.762,19, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che per il 2021 l'importo del cofinanziamento nazionale risulta pari ad euro 8.880.160,50, a fronte del contributo comunitario che è pari ad euro 34.589.455,16, mentre per il 2022 l'importo del cofinanziamento nazionale è pari ad euro 8.988.135,79 a fronte del contributo comunitario che è di euro 34.589.307,03, invece, il totale complessivo del programma risulta pari ad euro 104.915.354,77;

Vista la nota di integrazione n. 0081248 dell'11 novembre 2022 con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA specifica che le organizzazioni beneficiarie del programma di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola risultano essere n. 53 ripartite tra le varie regioni;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario Igrue con codice intervento: OLIODOLIVA2022;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1308/2013, modificato dall'art. 10, paragrafo 1 e 2 del regolamento UE n. 2220/2020 per il biennio 2021-2022, è pari complessivamente ad euro 17.868.296,29.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'AGEA effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1887

23A00839

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE 20 MODERn (NEC) GIE/IT/000091 dal titolo «*LIFE MODERn NEC - New MOnitoring system to Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption*» di cui al regolamento UE n. 2013/1293 del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi della legge n. 183/1987 (CREA-FL). (Decreto n. 27/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2013/1293 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (*LIFE*), e abroga il regolamento (UE) n. 614/2007;

Visto il *Grant agreement* n. *LIFE20* GIE/IT/000091 - *LIFE MODERn* (NEC) per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato l'8 novembre 2021 tra la Commissione europea e l'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), in qualità di coordinatore, che prevede tra i beneficiari associati anche il CREA-Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL), il cui costo complessivo è pari a 3.414.809,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da *LIFE* ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza CREA-Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL) ha un costo complessivo di euro 409.439,00, alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 204.719,00 e l'Italia per la restante quota pari ad euro 204.720,00 e che è stato censito sul sistema finanziario Igrue, codice CREALIFEMODERN;

Vista la nota n. 339951 del 1° agosto 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 204.719,00, quantifica il fabbisogno finanziario statale in euro 204.720,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto *LIFE20* GIE/IT/000091 - «*LIFE MODERn* (NEC) - *New MOnitoring system to Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption*» che ha durata dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2025, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente *LIFE* di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 204.720,00 euro al CREA-Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal CREA-Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant agreement* n. *LIFE20* GIE/IT/000091, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 81.888,00 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant agreement*;

un secondo prefinanziamento di 81.888,00 euro pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant agreement*;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante ai sensi dell'art. 1.4.11 del suddetto *Grant agreement*.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla

Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1914

23A00840

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE 20 MODERn (NEC) GIE/IT/000091 dal titolo «*LIFE MODERn - New MOnitoring system to Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption*» di cui al regolamento UE n. 2013/1293 del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi della legge n. 183/1987 (CUFAA). (Decreto n. 28/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2013/1293 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. LIFE20 GIE/IT/000091 - LIFE MODERn (NEC) per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 20 ottobre 2021 tra la Commissione europea e l'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), in qualità di beneficiario coordinatore e che prevede altri beneficiari associati, il cui costo complessivo è pari a 3.414.809,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza dell'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) ha un costo complessivo di euro 523.593,00, alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 223.593,00 e l'Italia per la restante quota pari ad euro 300.000,00 e che è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, CARABLIFEMODERN;

Vista la nota n. 107/18-2-2 del Comando generale dell'Arma dei carabinieri del novembre 2022, che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 223.593,00, quantifica il fabbisogno finanziario statale in euro 300.000;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE20 GIE/IT/000091 - LIFE MODERn (NEC) - *«New MOnitoring system to Detect the Effects of Reduced pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption»* che ha durata dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2025, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 300.000,00 euro all'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE20GIE/IT/000091, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 120.000,00 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

un secondo prefinanziamento di 120.000,00 euro pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto Grant Agreement;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante ai sensi dell'art. 1.4.11 del suddetto *Grant Agreement*.

3. L'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. L'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, la predetta amministrazione si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento l'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1944

23A00841

DECRETO 10 febbraio 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
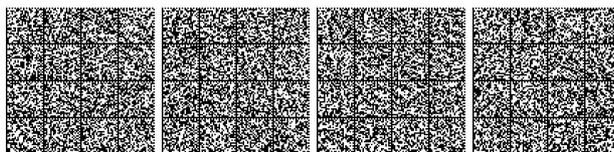
Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 14.822 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 febbraio 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 febbraio 2024, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
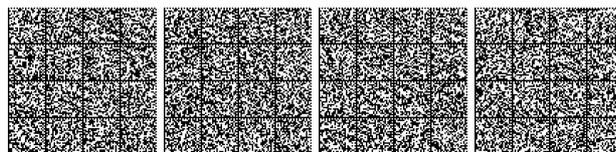
Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 febbraio 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di uf-

ficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
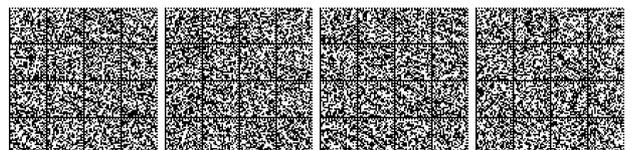
In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10 per cento dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 febbraio 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5 per cento dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5 per cento dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-

ratori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.
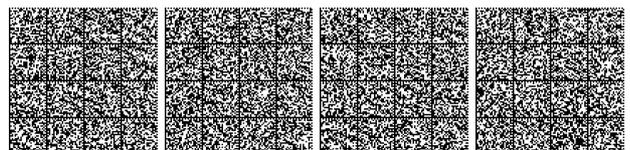
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A00982

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2022.

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022. (Decreto n. 1406/2022).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto l'art. 1, comma 954, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha sostituito l'art. 15, comma 1, lettera *e)* del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;

Visto, inoltre, il comma 955, dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera *b)*, si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2021 n. 1015, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021 al n. 2450, recante la determinazione del «costo standard per studente in corso 2021-2023», differenziato per aree disciplinari omogenee;

Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali «… valutano la condizione economica degli iscritti …e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;

Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986;

Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1015/2021, salvo il caso dell'area medico-sanita-

ria che, attese le finalità del presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in due aree distinte, cioè medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle Università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;

Vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del 6 dicembre 2022, n. 25413 con la quale si propone di stabilire la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali, confermando quella prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2021 n. 1324;

Ravvisata l'esigenza di confermare la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2021, n. 1324;

Decreta:

Art. 1.

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Area disciplinare corsi istruzione	Zona geografica Nord	Zona geografica centro	Zona geografica sud e isole
Medica	euro 3.900	euro 3.100	euro 2.900
Sanitaria	euro 3.900	euro 2.900	euro 2.700
Scientifico-Tecnologica	euro 3.700	euro 2.900	euro 2.600
Umanistico-Sociale	euro 3.200	euro 2.800	euro 2.500

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea

Spesa massima detraibile	Zona geografica nord	Zona geografica centro	Zona geografica sud e isole
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	euro 3.900	euro 3.100	euro 2.900

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 162

ALLEGATO *1*
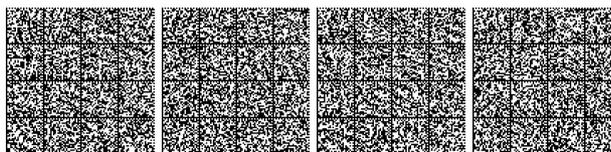
Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare

CORSI DI LAUREA

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Sanitaria	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
Sanitaria	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
Sanitaria	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-Tecnologica	L-13	Scienze biologiche
Scientifico-Tecnologica	L-17	Scienze dell'architettura
Scientifico-Tecnologica	L-2	Biotecnologie
Scientifico-Tecnologica	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Scientifico-Tecnologica	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
Scientifico-Tecnologica	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
Scientifico-Tecnologica	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scientifico-Tecnologica	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
Scientifico-Tecnologica	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
Scientifico-Tecnologica	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
Scientifico-Tecnologica	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
Scientifico-Tecnologica	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
Scientifico-Tecnologica	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
Scientifico-Tecnologica	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Scientifico-Tecnologica	L-34	Scienze geologiche
Scientifico-Tecnologica	L-35	Scienze matematiche
Scientifico-Tecnologica	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Scientifico-Tecnologica	L-4	Disegno industriale
Scientifico-Tecnologica	L-41	Statistica
Scientifico-Tecnologica	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
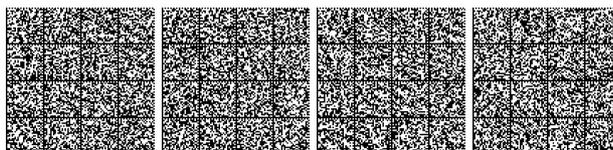
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Scientifico-Tecnologica	L-7	Ingegneria civile e ambientale
Scientifico-Tecnologica	L-8	Ingegneria dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	L-9	Ingegneria industriale
Scientifico-Tecnologica	L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
Scientifico-Tecnologica	L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
Scientifico-Tecnologica	L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Umanistico-Sociale	L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
Umanistico-Sociale	L-1	Beni culturali
Umanistico-Sociale	L-10	Lettere
Umanistico-Sociale	L-11	Lingue e culture moderne
Umanistico-Sociale	L-12	Mediazione linguistica
Umanistico-Sociale	L-14	Scienze dei servizi giuridici
Umanistico-Sociale	L-15	Scienze del turismo
Umanistico-Sociale	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Umanistico-Sociale	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Umanistico-Sociale	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
Umanistico-Sociale	L-20	Scienze della comunicazione
Umanistico-Sociale	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
Umanistico-Sociale	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Umanistico-Sociale	L-33	Scienze economiche
Umanistico-Sociale	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Umanistico-Sociale	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Umanistico-Sociale	L-39	Servizio sociale
Umanistico-Sociale	L-40	Sociologia
Umanistico-Sociale	L-42	Storia
Umanistico-Sociale	L-5	Filosofia
Umanistico-Sociale	L-6	Geografia
Umanistico-Sociale	DS/1 (*ex* D.M. 509/1999)	Scienze della difesa e della sicurezza
Umanistico-Sociale	L/DS (*ex* D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza
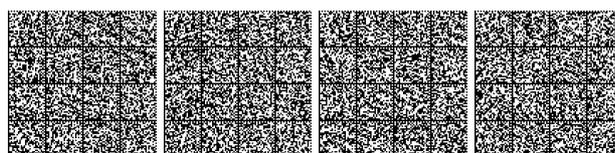
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
Sanitaria	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Sanitaria	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Sanitaria	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-Tecnologica	LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Scientifico-Tecnologica	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
Scientifico-Tecnologica	LM-12	Design
Scientifico-Tecnologica	LM-17	Fisica
Scientifico-Tecnologica	LM-18	Informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
Scientifico-Tecnologica	LM-21	Ingegneria biomedica
Scientifico-Tecnologica	LM-22	Ingegneria chimica
Scientifico-Tecnologica	LM-23	Ingegneria civile
Scientifico-Tecnologica	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
Scientifico-Tecnologica	LM-25	Ingegneria dell'automazione
Scientifico-Tecnologica	LM-26	Ingegneria della sicurezza
Scientifico-Tecnologica	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
Scientifico-Tecnologica	LM-28	Ingegneria elettrica
Scientifico-Tecnologica	LM-29	Ingegneria elettronica
Scientifico-Tecnologica	LM-3	Architettura del paesaggio
Scientifico-Tecnologica	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
Scientifico-Tecnologica	LM-31	Ingegneria gestionale
Scientifico-Tecnologica	LM-32	Ingegneria informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-33	Ingegneria meccanica
Scientifico-Tecnologica	LM-34	Ingegneria navale
Scientifico-Tecnologica	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Scientifico-Tecnologica	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
Scientifico-Tecnologica	LM-40	Matematica
Scientifico-Tecnologica	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Scientifico-Tecnologica	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

AREA	**CLASSE**	**DENOMINAZIONE**
Scientifico-Tecnologica	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Scientifico-Tecnologica	LM-53 (*ex* D.M. 16 marzo 2007)	Scienza e ingegneria dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM-53 (*ex* D.M. 147/2021)	Ingegneria dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM-54	Scienze chimiche
Scientifico-Tecnologica	LM-58	Scienze dell'universo
Scientifico-Tecnologica	LM-6	Biologia
Scientifico-Tecnologica	LM-60	Scienze della natura
Scientifico-Tecnologica	LM-61	Scienze della nutrizione umana
Scientifico-Tecnologica	LM-66	Sicurezza informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
Scientifico-Tecnologica	LM-67.	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)
Scientifico-Tecnologica	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
Scientifico-Tecnologica	LM-68.	Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
Scientifico-Tecnologica	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
Scientifico-Tecnologica	LM-7	Biotecnologie agrarie
Scientifico-Tecnologica	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
Scientifico-Tecnologica	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
Scientifico-Tecnologica	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
Scientifico-Tecnologica	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scientifico-Tecnologica	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
Scientifico-Tecnologica	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scientifico-Tecnologica	LM-79	Scienze geofisiche
Scientifico-Tecnologica	LM-8	Biotecnologie industriali
Scientifico-Tecnologica	LM-82	Scienze statistiche
Scientifico-Tecnologica	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scientifico-Tecnologica	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scientifico-Tecnologica	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Scientifico-Tecnologica	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM Data	Data science
Umanistico-Sociale	LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia
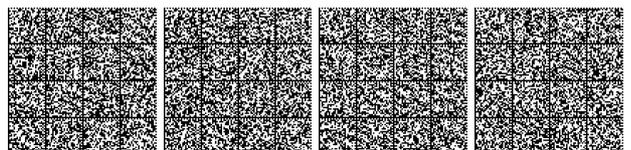
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Umanistico-Sociale	LM/SC-GIUR	Scienze Giuridiche
Umanistico-Sociale	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
Umanistico-Sociale	LM-14	Filologia moderna
Umanistico-Sociale	LM-14.	Filologia moderna (abilitazione A043)
Umanistico-Sociale	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
Umanistico-Sociale	LM-16	Finanza
Umanistico-Sociale	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
Umanistico-Sociale	LM-2	Archeologia
Umanistico-Sociale	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Umanistico-Sociale	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
Umanistico-Sociale	LM-37.	Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
Umanistico-Sociale	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Umanistico-Sociale	LM-39	Linguistica
Umanistico-Sociale	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Umanistico-Sociale	LM-45	Musicologia e beni musicali
Umanistico-Sociale	LM-45.	Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
Umanistico-Sociale	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Umanistico-Sociale	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
Umanistico-Sociale	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
Umanistico-Sociale	LM-51	Psicologia
Umanistico-Sociale	LM-52	Relazioni internazionali
Umanistico-Sociale	LM-55	Scienze cognitive
Umanistico-Sociale	LM-56	Scienze dell'economia
Umanistico-Sociale	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
Umanistico-Sociale	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Umanistico-Sociale	LM-62	Scienze della politica
Umanistico-Sociale	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
Umanistico-Sociale	LM-64	Scienze delle religioni
Umanistico-Sociale	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Umanistico-Sociale	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Umanistico-Sociale	LM-77	Scienze economico-aziendali
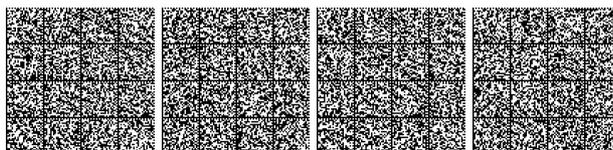
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Umanistico-Sociale	LM-78	Scienze filosofiche
Umanistico-Sociale	LM-80	Scienze geografiche
Umanistico-Sociale	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Umanistico-Sociale	LM-84	Scienze storiche
Umanistico-Sociale	LM-85	Scienze pedagogiche
Umanistico-Sociale	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
Umanistico-Sociale	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
Umanistico-Sociale	LM-89	Storia dell'arte
Umanistico-Sociale	LM-90	Studi europei
Umanistico-Sociale	LM-92	Teorie della comunicazione
Umanistico-Sociale	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Umanistico-Sociale	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
Umanistico-Sociale	DS/S (*ex* D.M. 509/1999)	Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
Umanistico-Sociale	LM/DS (*ex* D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza
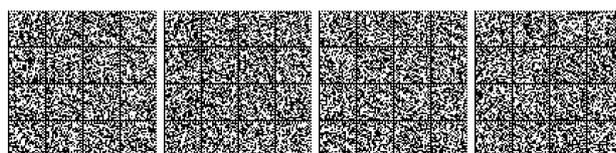
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medica	LM-41	Medicina e chirurgia
Medica	LM-42	Medicina veterinaria
Medica	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
Scientifico-Tecnologica	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
Scientifico-Tecnologica	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Scientifico-Tecnologica	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico-Sociale	LMG/01	Magistrali in giurisprudenza
Umanistico-Sociale	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria

ZONE GEOGRAFICHE DI RIFERIMENTO DELLE REGIONI

REGIONE	ZONA GEOGRAFICA
ABRUZZO	CENTRO
BASILICATA	SUD E ISOLE
CALABRIA	SUD E ISOLE
CAMPANIA	SUD E ISOLE
EMILIA ROMAGNA	NORD
FRIULI VENEZIA GIULIA	NORD
LAZIO	CENTRO
LIGURIA	NORD
LOMBARDIA	NORD
MARCHE	CENTRO
MOLISE	SUD E ISOLE
PIEMONTE	NORD
PUGLIA	SUD E ISOLE
SARDEGNA	SUD E ISOLE
SICILIA	SUD E ISOLE
TOSCANA	CENTRO
TRENTINO ALTO ADIGE	NORD
UMBRIA	CENTRO
VALLE D'AOSTA	NORD
VENETO	NORD

23A00876

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 21 ottobre 2022.

Modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del «Fondo italiano per il clima».

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva) che all'art. 1, comma 488, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, da realizzarsi• in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi della politica estera dell'Italia;

Visti gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è, ad oggi, parte, tra cui, in particolare, l'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016 e dall'Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204;

Visto il rapporto delle Nazioni Unite denominato «*Decisions adopted by the Conference ofthe parties*», FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30 marzo 2010, contenente, tra l'altro, l'Accordo di Copenaghen, scaturito dalla Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2015 (COP15), tenuta a Copenaghen nel dicembre del 2009;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», alle cui finalità e princìpi si devono ispirare gli interventi del Fondo clima;

Visto l'art. 1, comma 489, della legge istitutiva, il quale disciplina le modalità di intervento del Fondo prevedendo, in particolare, che «il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso: *a)* l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche informa subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; *b)* la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; *c)* il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;

Visto l'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina, tra l'altro, la garanzia rilasciata dal Fondo clima, prevedendo, in particolare, che «La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera *c)*, è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi»;

Visto il medesimo art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina altresì le caratteristiche della garanzia di ultima istanza dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera *c)*, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.»;

Visto l'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, il quale prevede che «Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493»;

Visto l'art. 1, comma 492, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione»;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»;

Visto l'art. 1, comma 494, della legge istitutiva, il quale prevede che «Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.»;

Visto l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il quale istituisce e disciplina il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo del Fondo, prevedendo che «Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da. un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a., il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a.. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale Gestore del Fondo. [...] Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

Visto l'art. 1, comma 497, della legge istitutiva, il quale prevede che «La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 488.»;

Visto il decreto recante «Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima» di cui all'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234» del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, prevede, inoltre, che «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo.»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

b) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. l, comma 496, della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto;

c) comitato di indirizzo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto;

d) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, che disciplina, tra l'altro, le modalità di gestione del Fondo da parte di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano delle attività e con le disposizioni operative;

e) decreto garanzia del gestore: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica in cui sono stabiliti criteri, modalità e condizioni della garanzia del Fondo clima a copertura delle esposizioni di CDP a valere sulle risorse della gestione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva;

f) decreto interventi: il decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze che individua le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 488, della legge istitutiva;

g) disciplina rilevante: la legge istitutiva, il decreto interventi, i decreti attutativi previsti ai sensi della legge istitutiva, il Piano delle attività, le disposizioni operative e le delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo e dal comitato direttivo;
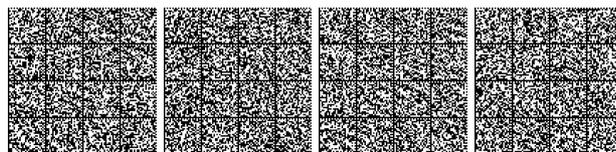
h) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività previste dal decreto interventi, deliberate dal comitato direttivo;

i) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima» di cui all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva;

j) garanzia del gestore: la garanzia, rilasciata dal Fondo a favore di CDP ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva e del decreto garanzia del gestore;

k) gestore del Fondo: CDP, individuata quale gestore del Fondo clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

l) interventi: la sottoscrizione o l'acquisto di quote o partecipazioni di strumenti di investimento, la concessione di finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 1, comma 489, della legge istitutiva e del decreto interventi;

m) interventi di CDP: gli interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma effettuati da CDP per affiancare l'operatività del Fondo clima, ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva;

n) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

o) MAECI: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

p) MEF: il Ministero dell'economia e delle finanze;

q) MiTE: il Ministero della transizione ecologica;

r) Piano delle attività: il piano di attività del Fondo deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta di CDP, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

s) strumenti di investimento: gli strumenti di cui all'art. 4 del decreto interventi.

Art. 2.

Finalità e istituzione del comitato di indirizzo e del comitato direttivo

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, definisce le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del Fondo clima.

2. Il comitato di indirizzo e il comitato direttivo sono istituiti presso il MiTE, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Composizione del comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo è composto dal Ministro della transizione ecologica, che lo presiede, da un rappresentante del MiTE, da un rappresentante del MAECI e da un rappresentante del MEF designati dalle rispettive amministrazioni.

2. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica. I componenti diversi dal Ministro della transizione ecologica durano in carica tre anni e sono rinnovabili. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, con decreto del Ministro della transizione ecologica si provvede alla sostituzione del componente sulla base della designazione dell'amministrazione competente.

3. Ciascun componente può di volta in volta designare un delegato per la partecipazione, in sua vece, alle sedute del comitato di indirizzo.

Art. 4.

Funzioni del comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo esercita le seguenti funzioni:

a) definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo;

b) delibera, su proposta del gestore del Fondo, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e sulla base dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento di cui alla lettera *a)* del presente articolo, il Piano delle attività di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto interventi, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

c) definisce le modalità e i criteri di deliberazione degli interventi, ivi inclusi i criteri di rendicontabilità delle operazioni al cui finanziamento gli stessi sono destinati relativi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte;

d) individua gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, rilevanti per l'operatività del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interventi;

e) determina, ove previsto dal decreto interventi, l'applicazione di eventuali condizioni finanziarie concessionali alle distinte tipologie di intervento del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;

f) adotta la metodologia di determinazione della remunerazione delle garanzie rilasciate dal Fondo in conformità con quanto previsto dal decreto interventi e del decreto garanzia del gestore e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;

g) su proposta del gestore del Fondo, adotta criteri e metodologie di valutazione per individuare la somma da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9, comma 11, del decreto interventi e di cui al decreto garanzia del gestore in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo;

h) individua eventuali ulteriori destinazioni dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi.

Art. 5.

Funzionamento del comitato di indirizzo

1. Le riunioni del comitato di indirizzo possono tenersi anche con modalità telematiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato di indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri titolari o delegati.
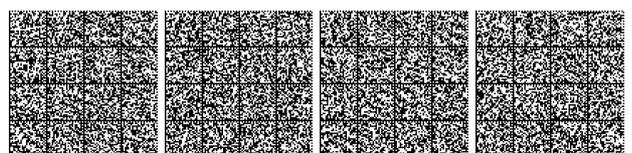
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri e, salvo diversa determinazione del comitato di indirizzo, sono immediatamente efficaci.

3. Il comitato di indirizzo è convocato dal presidente e di ciascuna riunione viene redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei membri del comitato stesso.

4. Il presidente rappresenta il comitato di indirizzo e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, presiede le sedute, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

5. Il comitato di indirizzo si avvale per le funzioni di segreteria della segreteria di cui all'art. 8, comma 6, del presente decreto.

6. Su invito del comitato di indirizzo, possono partecipare ed essere uditi, a titolo di supporto tecnico, i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni interessate o esperti sugli aspetti di rispettiva competenza.

7. Il comitato di indirizzo adotta un proprio regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori, le relative procedure e la pubblicità degli atti.

Art. 6.

Composizione del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da tre rappresentanti del MiTE, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del MEF e da due rappresentanti del MAECI, designati dalle rispettive amministrazioni. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un membro supplente per ogni rappresentante.

2. Il comitato direttivo ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica.

3. Ogni rappresentante dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile.

4. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di uno dei componenti del comitato direttivo di cui al comma 1, lo stesso è sostituito dal rispettivo supplente, il quale resta in carica per la durata residua del comitato direttivo.

Art. 7.

Funzioni del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo esercita le seguenti funzioni:

a) delibera le disposizioni operative di cui all'art. 11, comma 3, del decreto interventi, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

b) delibera, sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* del presente decreto e in conformità alla disciplina rilevante, i singoli interventi e le relative condizioni, sulla base di una proposta del gestore del fondo contenente le condizioni finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo intervento;

c) delibera l'ammissione degli interventi di CDP alla garanzia del gestore, nonché l'eventuale remunerazione della stessa ai sensi del decreto garanzia del gestore;

d) delibera, su richiesta del gestore del fondo in ordine alle modifiche, sospensioni, revoche, rifiuti, rimborsi anticipati e transazioni in relazione ai singoli interventi e alle garanzie del gestore, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, nel decreto interventi e nel decreto garanzia del gestore, nonché nelle disposizioni operative;

e) individua organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi di investimento ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del decreto interventi, tenuto conto dei criteri e delle condizioni di investimento di cui agli articoli 2 e 5 del medesimo decreto;

f) definisce la somma percentuale dell'importo garantito dal Fondo da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9, commi 11 e 12, del decreto interventi e di cui al decreto garanzia del gestore;

g) delibera, sulla base di una proposta del gestore del Fondo, i contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi, determinandone di volta in volta la destinazione;

h) individua i soggetti terzi a cui il gestore del Fondo può affidare le attività di assistenza tecnica di cui all'art. 10 del decreto interventi ed i relativi fondi a queste destinate;

i) delibera la costituzione della sezione speciale del Fondo e delle sottosezioni di cui all'art. 13 del decreto interventi e definisce i criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse integrative di cui al predetto articolo;

j) delibera, su proposta del presidente, le attività ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi;

k) esamina il rendiconto annuale presentato dal gestore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, e che include altresì la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo alla data del 31 dicembre precedente;

l) monitora gli impieghi del Fondo sulla base di aggiornamenti periodici fomiti dal gestore, e adotta, anche su proposta del gestore, eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria del Fondo stesso;

m) riceve un rendiconto annuale sulle spese per l'attività di gestione del Fondo in conformità con la convenzione;

n) viene informato dell'avvio di procedure di recupero crediti, nonché di azioni giudiziali o stragiudiziali in relazione ai singoli interventi, nonché sull'accettazione di eventuali accordi transattivi.

Art. 8.

Funzionamento del comitato direttivo

1. Le riunioni del comitato direttivo possono tenersi anche con modalità telematiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri titolari o supplenti.
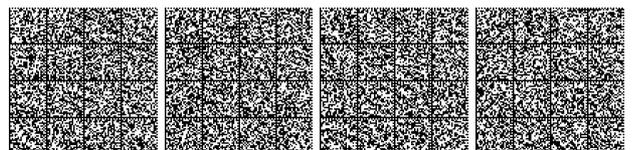
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri e, salvo diversa determinazione del comitato direttivo, sono immediatamente efficaci.

3. Il comitato direttivo è convocato dal presidente e di ciascuna riunione viene redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei membri del comitato stesso.

4. Il presidente rappresenta il comitato direttivo e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Il presidente fissa l'ordine del giorno, presiede le sedute, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

5. In caso di assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal suo supplente.

6. La segreteria del comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il MiTE con il supporto operativo della CDP che opera, quale gestore del Fondo, in linea con la disciplina rilevante.

7. Su invito del comitato direttivo, possono partecipare ed essere uditi, a titolo di supporto tecnico, i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche o delle Istituzioni interessate o esperti sugli aspetti di rispettiva competenza.

8. Il comitato direttivo adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori, le relative procedure e la pubblicità degli atti.

9. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, entro sette giorni in caso di necessità, anche su richiesta del gestore.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3678

23A00875

DECRETO 21 ottobre 2022.

Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima».

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva) che all'art. 1, comma 488, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, da realizzarsi in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia;

Visti gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è, ad oggi, parte, tra cui, in particolare, l'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016 e dall'Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204 (Accordo di Parigi);

Visto il rapporto delle Nazioni Unite denominato «*Decisions adopted by the Conference of the parties*», FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30 marzo 2010, contenente, tra l'altro, l'Accordo di Copenaghen, scaturito dalla Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici 2015 (COP15), tenuta a Copenaghen nel dicembre del 2009;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», alle cui finalità e princìpi si devono ispirare gli interventi del Fondo clima;

Visto l'art. 1, comma 489, della legge istitutiva, il quale disciplina le modalità di intervento del Fondo prevedendo, in particolare, che «il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso: *a)* l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti na-

zionali di promozione; *b)* la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; *c)* il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;

Visto l'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina, tra l'altro, la garanzia rilasciata dal Fondo clima, prevedendo, in particolare, che «La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera *c)*, è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito Fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi»;

Visto il medesimo art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina altresì le caratteristiche della garanzia di ultima istanza dello Stato, prevedendo, in particolare, che «Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera *c)*, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all' art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, il quale prevede che «Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493»;

Visto l'art. 1, comma 492, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione»;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»;

Visto l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il quale istituisce e disciplina il comitato di indirizzo e il comitato direttivo del Fondo, prevedendo, tra l'altro, che «Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo e un comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a., il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a.»;

Visto l'art. 1, comma 497, della legge istitutiva, il quale prevede che «La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 488.»;

Vista la normativa europea in materia di clima, in particolare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Visti il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 luglio 2018 n. 2018/1046 (UE, EURATOM) (regolamento finanziario) e la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C14/02);

Vista la normativa europea in materia di aiuti di Stato, tra cui, in particolare, la comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2021 2021/C 508/01, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio»; la
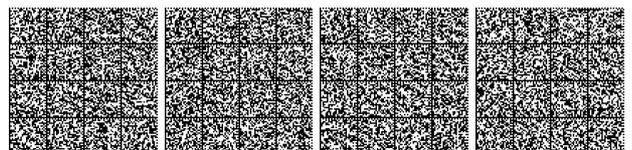
Comunicazione della Commissione europea «sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie» (2008/C 155/02), del 20 giugno 2008; il regolamento della Commissione europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014, il quale dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno (regolamento di esenzione) e le Linee guida del 21 dicembre 2021 della Commissione europea su aiuti di Stato al clima, alla protezione ambientale e all'energia 2022;

Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

Considerato che l'art. 1, comma 488, della legge istitutiva stabilisce nell'ultimo periodo che «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo»;

Decreta:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) beneficiari: i soggetti pubblici o privati destinatari diretti di uno degli interventi, con l'esclusione delle persone fisiche, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7, comma 2 e all'art. 8;

b) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

c) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il cui funzionamento è disciplinato con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che delibera, tra l'altro, in merito agli interventi concessi a valere sulle risorse del Fondo, su proposta del gestore del Fondo e adotta le disposizioni operative;

d) comitato di indirizzo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il cui funzionamento è disciplinato con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e approva, su proposta del gestore del Fondo, il Piano delle attività;

e) conto corrente di tesoreria centrale: il conto corrente di tesoreria centrale di cui all'art. 1, comma 493, della legge istitutiva;

f) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, che disciplina, tra l'altro, le modalità di gestione del Fondo e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano delle attività e le disposizioni operative;

g) criteri ESG: criteri non finanziari che definiscono l'impatto ambientale, il rispetto dei valori sociali e gli aspetti di buona gestione;

h) destinatari finali: i soggetti pubblici o privati ai quali sono destinati i fondi messi a disposizione o garantiti dagli Interventi eseguiti in modalità indiretta;

i) disciplina rilevante: la legge istitutiva, il presente decreto, i decreti attutativi previsti ai sensi della legge istitutiva, il Piano delle attività, le disposizioni operative e le delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo e dal comitato direttivo;

j) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, deliberate dal comitato direttivo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del presente decreto;

k) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima» di cui all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva, istituito nello stato di previsione del MiTE;

l) gestore del Fondo: CDP, individuata quale gestore del Fondo clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

m) interventi: la sottoscrizione o l'acquisto di quote o partecipazioni di strumenti di investimento, la concessione di finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 1, comma 489, della legge istitutiva;

n) istituzioni finanziarie: le istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali, gli istituti nazionali di sviluppo e di promozione e le istituzioni finanziarie costituite tramite accordi internazionali, nonché le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità competente nella giurisdizione di riferimento;

o) istituzione finanziarie europee: le istituzioni finanziarie abilitate all'esercizio del credito nell'Unione europea;

p) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

q) micro, piccole e medie imprese: le micro, piccole e medie imprese come definite nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014;

r) MiTE: il Ministero della transizione ecologica;

s) paesi *partner*: i paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC) e gli ulteriori paesi individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 488, della legge istitutiva;
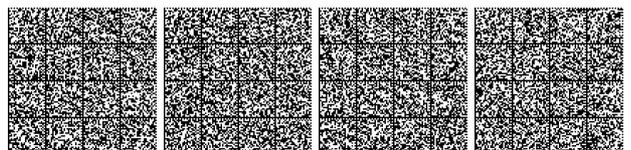
t) piano delle attività: il piano di attività del Fondo deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta del gestore del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

u) strumenti di investimento: gli strumenti di investimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto;

v) tranche junior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio;

w) tranche mezzanine: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ove sia prevista una *tranche senior*;

x) tranche senior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* e della *tranche* mezzanine.

Art. 2.

Oggetto, finalità e risorse disponibili

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 488, della legge istitutiva, definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo clima versate sul conto corrente di tesoreria centrale.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi a favore dei beneficiari o dei destinatari finali con riferimento ad operazioni, volte a contribuire al raggiungimento, nei paesi *partner*, degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia. A tale fine, sono considerate ammissibili agli Interventi del Fondo le operazioni che sono rendicontabili ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo le modalità e i criteri definiti dal comitato di indirizzo ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente decreto.

3. Gli accordi rilevanti ai fini del comma 2 del presente articolo sono individuati dal comitato di indirizzo. Il comitato direttivo valuta in sede di delibera degli Interventi la coerenza dei medesimi con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse, tenuto conto dell'assorbimento di risorse generato dal fondo di accantonamento di cui all'art. 9 del presente decreto e delle risorse integrative di cui all'art. 13 del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, tenuto conto della dotazione del Fondo disposta dall'art. 1, comma 488 della legge istitutiva, e nei limiti delle risorse libere, le garanzie rilasciate ai sensi del capo IV del presente decreto non superano l'importo complessivo annuale di 250 milioni di euro. L'importo delle garanzie anno per anno non rilasciate è disponibile negli anni successivi, fermo restando che la somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti dal Fondo tramite il rilascio delle garanzie, non supera l'importo complessivo massimo di 1.250 milioni di euro.

5. I rimborsi, i proventi, i dividendi, gli interessi e i recuperi delle somme erogate dal Fondo per gli interventi sono versati sul conto corrente di tesoreria centrale ed utilizzati per ulteriori interventi nel rispetto della disciplina rilevante, fermo quanto previsto all'art. 9, comma 11, del presente decreto.

Art. 3.

Tipologie di interventi

1. Il Fondo opera mediante le seguenti tipologie di interventi:

a) l'assunzione di capitale di rischio, di cui al capo II;

b) la concessione di finanziamenti, di cui al capo III;

c) il rilascio di garanzie, di cui al capo IV.

2. I singoli interventi a valere sulle risorse del Fondo sono deliberati dal comitato direttivo, su proposta del gestore del Fondo, in conformità con la disciplina rilevante.

Capo II

ASSUNZIONE DI CAPITALE DI RISCHIO

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Il Fondo sottoscrive o acquista quote o partecipazioni nei seguenti strumenti di investimento che operano secondo criteri ESG e in linea con le pratiche di mercato:

a) fondi di investimento di debito o di investimento in partecipazioni;

b) fondi di investimento multilaterali di sviluppo;

c) fondi di fondi di debito o di investimento in partecipazioni;

d) altri organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi di investimento individuati dal comitato direttivo.

2. Gli strumenti di investimento di cui al comma 1 investono o concedono credito a favore dei destinatari finali, con riferimento ad operazioni che rispettano i requisiti dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.

Art. 5.

Condizioni e modalità

1. Il Fondo interviene mediante sottoscrizione o acquisto:

a) di quote o partecipazioni sino alle percentuali dell'ammontare totale degli importi sottoscritti dello strumento di investimento individuate nel Piano delle attività in modo da mitigare i rischi di concentrazione degli interventi del Fondo, e comunque non superiori al 50 per cento; e
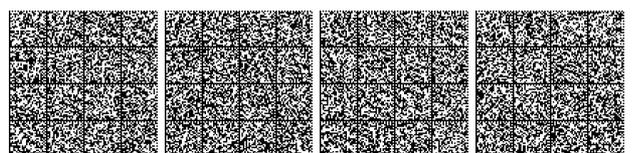
b) di un ammontare minimo, per singola operazione di investimento, pari a 5 milioni di euro.

2. Nel caso in cui lo strumento di investimento consenta la partecipazione a diverse classi di rischio, il Fondo può partecipare anche in forma subordinata, per una percentuale dell'ammontare totale degli importi sottoscritti dello strumento di investimento non superiore al 30 per cento, a condizione che l'iniziativa sia promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti e banche nazionali di promozione.

3. Il comitato di indirizzo può determinare l'applicazione di condizioni finanziarie concessionali agli strumenti di investimento nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

4. Il Fondo riconosce ai gestori degli strumenti di investimento costi e commissioni in linea con le prassi di settore, nel rispetto, ove applicabile, della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

5. La documentazione contrattuale dello strumento di investimento prevede, a carico del gestore dello Strumento di investimento, un obbligo di utilizzo delle risorse coerente con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, con gli obiettivi del Fondo e la relativa rendicontazione.

Capo III

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

Art. 6.

Soggetti beneficiari

Il Fondo interviene attraverso la concessione di finanziamenti, a favore di beneficiari o destinatari finali, con riferimento ad operazioni che rispettano i requisiti dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.

Art. 7.

Condizioni e modalità

1. I finanziamenti sono concessi in qualsiasi forma, anche tramite sottoscrizione di titoli di debito, per un importo non inferiore a 5 milioni di euro.

2. I finanziamenti sono concessi in modalità diretta o indiretta tramite l'intermediazione di istituzioni finanziarie, nonché di fondi multilaterali di sviluppo.

3. I finanziamenti destinati a micro, piccole e medie imprese sono concessi esclusivamente in modalità indiretta.

4. I finanziamenti concessi in modalità indiretta tramite istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo, possono essere concessi a tali soggetti anche in forma subordinata.

5. Il comitato di indirizzo può determinare l'applicazione di condizioni finanziarie concessionali quando il finanziamento è a favore di Stati, banche centrali, enti pubblici di Stati, istituzioni finanziarie multilaterali, nonché fondi multilaterali di sviluppo. Le condizioni finanziarie agevolate possono essere applicate anche a classi di beneficiari privati o a tipologie di finanziamenti concessi ai privati, individuate dal comitato di indirizzo, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

6. Nel caso di finanziamenti concessi in modalità indiretta, la documentazione contrattuale prevede, a carico dei soggetti di cui al comma 2, un obbligo di utilizzo delle risorse coerente con quanto previsto dall'art. 6 e con gli obiettivi del Fondo e di relativa rendicontazione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, il Fondo può intervenire in operazioni di rifinanziamento e nel mercato secondario, anche nell'ambito dei processi di sindacazione promossi da istituzioni finanziarie bilaterali, multilaterali e sovranazionali ed istituti nazionali di promozione.

Capo IV

RILASCIO DI GARANZIE

Art. 8.

Soggetti beneficiari

1. Il Fondo rilascia garanzie a favore di: (i) istituzioni finanziarie; (ii) fondi multilaterali di sviluppo e (iii) fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali, nonché da istituti nazionali di promozione, con riferimento ad operazioni che rispettano i requisiti dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.

Art. 9.

Condizioni e modalità

1. Il Fondo rilascia garanzie a copertura delle esposizioni assunte dai soggetti di cui all'art. 8 del presente decreto derivanti da (i) finanziamenti, (ii) portafogli di finanziamenti, (iii) sottoscrizione di emissioni obbligazionarie e (iv) garanzie a copertura di esposizioni derivanti da finanziamenti, portafogli di finanziamenti e sottoscrizione di emissioni obbligazionarie.

2. Le garanzie a valere sul Fondo sono rilasciate nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per le garanzie a copertura di esposizioni derivanti da singoli finanziamenti, da sottoscrizione di emissioni obbligazionarie o da garanzie su singoli finanziamenti sono rilasciate dal Fondo per un ammontare per singola garanzia:

1) non inferiore a 5 milioni di euro; e

2) non superiore a 100 milioni di euro, per le garanzie concesse nel 2022, ed al limite anno per anno individuato dal Piano delle attività per gli anni successivi, tenuto conto del relativo sistema dei limiti di rischio previsto dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

b) per le garanzie a copertura di esposizioni derivanti da portafogli di finanziamenti sono rilasciate dal Fondo per un ammontare per singolo portafoglio:

1) non inferiore a 5 milioni di euro; e
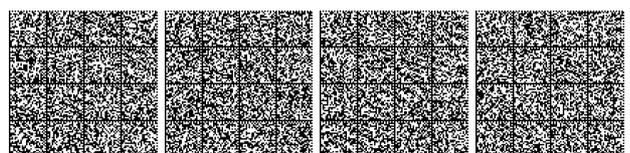
3. 2) non superiore a 150 milioni di euro, per le garanzie concesse nel 2022, ed al limite anno per anno individuato dal Piano delle attività per gli anni successivi, tenuto conto del relativo sistema dei limiti di rischio previsto dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva.

4. Il Fondo rilascia garanzie a copertura di operazioni di finanziamento a favore di micro, piccole e medie imprese solo tramite garanzie di portafoglio di finanziamenti.

5. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

6. La garanzia del Fondo copre, nei limiti stabiliti dal comma 9 del presente articolo, la perdita complessivamente subìta dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto per capitale, interessi contrattuali e di mora.

7. La garanzia del Fondo rilasciata su portafogli di finanziamenti può coprire anche *tranche junior* e *tranche mezzanine*.

8. La percentuale massima di copertura della garanzia rilasciata dal Fondo su singole esposizioni è fino all'80 per cento delle esposizioni stesse, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

9. La percentuale massima di copertura della garanzia rilasciata dal Fondo su portafogli di finanziamenti è pari a:

a) l'80 per cento di ciascuna perdita registrata sul portafoglio di finanziamenti o, se previste, sulla *tranche senior* e sulla *tranche mezzanine*;

b) il 50 per cento di ciascuna perdita registrata sulla *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti.

10. La remunerazione della garanzia rilasciata dal Fondo è determinata in conformità alla metodologia adottata dal comitato di indirizzo che può applicare anche condizioni concessionali a classi di beneficiari o a categorie di garanzie nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile, ivi compresa la comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Le commissioni dovute al gestore del fondo sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questo e imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.

11. Ai sensi dell'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, a copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce un apposito fondo di accantonamento costituito a valere sulle risorse libere del Fondo, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2, comma 4, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo medesimo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché eventuali recuperi delle somme escusse ed eventuali integrazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge istitutiva.

12. Per ciascuna garanzia rilasciata dal Fondo, sul fondo di accantonamento di cui al comma 12 viene accantonata a cura del Gestore del Fondo:

a) una somma compresa tra l'8 per cento e il 100 per cento dell'importo garantito, secondo criteri e metodologie di valutazione, in linea con le migliori pratiche di gestione del rischio, adottate dal comitato di indirizzo su proposta del gestore del Fondo e aggiornati periodicamente in sede di approvazione del Piano delle attività;

b) una somma pari al 100 per cento dell'importo garantito nel caso di rilascio di garanzia a copertura di *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti.

13. Gli importi dovuti dal Fondo a titolo di escussione delle garanzie rilasciate sono imputati alle risorse del fondo di accantonamento di cui al comma 12 e, in caso di esaurimento delle stesse, alle altre risorse del Fondo.

14. A seguito della ricezione di una richiesta di escussione inviata dai beneficiari, il gestore del Fondo versa le somme dovute ai sensi della garanzia entro la successiva tra le seguenti date:

a) trenta giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle disposizioni operative;

b) quaranta giorni lavorativi dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

Salvo diversa delibera del comitato direttivo, da adottarsi caso per caso, su singole posizioni, su proposta motivata del gestore del Fondo, quando la garanzia è a copertura di singole esposizioni derivanti da finanziamenti, l'indennizzo è corrisposto nel rispetto del piano di ammortamento del finanziamento per come originariamente pattuito dalle parti. Le procedure di escussione sono ulteriormente disciplinate nelle disposizioni operative.

15. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, la garanzia rimane pienamente efficace qualora i beneficiari intendessero richiedere ai soggetti debitori dell'operazione garantita, ai sensi della relativa documentazione contrattuale, il recupero delle somme garantite, nonché nel caso in cui le esposizioni garantite siano oggetto di accordi transattivi, per l'importo non recuperato ai sensi dei predetti accordi e a condizione che gli stessi accordi transattivi siano stati previamente approvati dal comitato direttivo.

16. A seguito dell'escussione della garanzia, il Fondo si surroga nel diritto di rivalersi sui soggetti debitori dell'operazione garantita, fermo restando, nel caso delle garanzie su portafogli di finanziamenti, l'ordine di subordinazione determinato dall'eventuale presenza di *tranche junior*, *tranche mezzanine* e *tranche senior*.

17. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie di cui al presente capo IV sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della transi-

zione ecologica ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 490, della legge istitutiva.
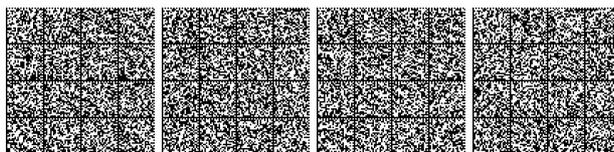
Capo V
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 10.
Contributi a fondo perduto

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, comma 1, i contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 491, della legge istitutiva sono destinati ad interventi in forma di contributo in conto capitale, di contributo in conto interessi, al rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi ed a coprire le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, perfezionamento e realizzazione degli interventi.

2. Le condizioni, i criteri e le modalità di concessione del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni operative.

3. Le attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 includono, a titolo esemplificativo, le spese per:

a) consulenze di natura tecnica, progettuale e legale volte a valutare fattibilità ed impatto delle iniziative potenzialmente oggetto degli interventi;

b) programmi di formazione e sviluppo delle competenze;

c) altre attività o consulenze relative alle attività di progettazione e strutturazione delle iniziative potenzialmente destinatarie degli interventi;

d) consulenze ai paesi *partner* finalizzate al miglioramento del contesto istituzionale, regolamentare e finanziario al fine di permettere e supportare la conclusione di interventi nelle relative giurisdizioni.

4. I costi delle attività di cui al comma 1 sono sostenuti dal Fondo anche cumulativamente per una medesima iniziativa.

5. Il comitato di indirizzo può individuare destinazioni dei contributi a fondo perduto ulteriori a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 del presente articolo possono essere effettuate dal gestore del Fondo o da questo affidate a soggetti terzi individuati dal comitato direttivo o a operatori privati selezionati dal gestore del Fondo nel rispetto della normativa applicabile.

7. Il comitato direttivo concede, con apposita delibera, i contributi a fondo perduto di cui al presente articolo, determinandone di volta in volta la destinazione.

8. In caso di affidamento delle attività di cui al comma 1 a soggetti terzi, il gestore del Fondo, nel conferire i relativi contributi a fondo perduto, disciplina le modalità di concessione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria e di impatto del medesimo.

Capo VI
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI INTERVENTI

Art. 11.
Piano delle attività, criteri di priorità e disposizioni operative

1. Il Piano delle attività contiene le linee guida alle quali il gestore del Fondo si attiene per individuare le iniziative da presentare al comitato direttivo e definisce, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi di politica estera dell'Italia, l'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, il relativo sistema dei limiti di rischio, inclusi i limiti alle esposizioni del Fondo su singole operazioni o controparti, ovvero in valute diverse dall'euro, nonché l'accesso a fondi addizionali con relativa disciplina di utilizzo.

2. Il Piano delle attività può essere integrato o modificato con delibera del comitato di indirizzo.

3. Le disposizioni operative definiscono, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, nel rispetto del presente decreto e in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi di politica estera dell'Italia, le procedure alle quali il gestore del Fondo si attiene nello svolgimento della propria attività nonché i criteri di priorità in ragione della maggiore aderenza degli Interventi agli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Tali Disposizioni operative stabiliscono, tra l'altro, le modalità di istruttoria, i criteri di valutazione della remunerazione degli interventi, i parametri per la valutazione in termini di impatto atteso dagli interventi, le eventuali caratteristiche di dettaglio degli interventi e gli elementi contrattuali principali da riflettere nella documentazione contrattuale, le modalità di sottoscrizione della documentazione contrattuale, di gestione e monitoraggio, di rendicontazione finanziaria e di impatto, di revoca e di recupero dei crediti, nonché i termini e le modalità di escussione delle garanzie concesse dal Fondo.

Art. 12.
Co-finanziamento

1. Gli interventi possono essere effettuati anche in co-finanziamento con istituzioni finanziarie, Istituzioni finanziarie europee e Fondi multilaterali di sviluppo e fondi nazionali costituiti da risorse pubbliche.

Art. 13.
Risorse integrative

1. Le risorse del Fondo possono essere incrementate dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo in un'apposita sezione speciale.

2. Il comitato direttivo delibera la costituzione della sezione speciale di cui al comma 1 e di sottosezioni, ciascuna dotata di propria contabilità separata, nelle quali sono conferite le risorse integrative, in funzione del soggetto che ha disposto l'apporto finanziario.

3. La convenzione disciplina le modalità di utilizzo delle risorse integrative di cui al comma 1 e può essere integrata con appositi addenda in funzione delle destinazioni e condizioni di utilizzo di ciascuna risorsa integrativa.

4. I criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse integrative di cui al comma 1, nonché le relative modalità di conferimento al Fondo ai sensi del comma 2, sono disciplinate da un apposito accordo da stipularsi tra il gestore e ciascun soggetto che ha disposto l'apporto finanziario integrativo, previa delibera del comitato direttivo. Alle risorse assegnate alle sottosezioni di cui al comma 2 accedono gli interventi che hanno requisiti di ammissibilità coerenti con i criteri e le condizioni di utilizzo di cui al predetto accordo.

Art. 14.

Gestione del Fondo

1. La convenzione disciplina, tra l'altro, le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo da parte di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con la disciplina rilevante, regola, tra l'altro, la remunerazione del gestore del Fondo e le spese di gestione del Fondo, ivi incluse quelle relative alla preventiva definizione della disciplina rilevante necessaria all'avvio dell'operatività del Fondo ed alla successiva strutturazione finanziaria e legale dei singoli Interventi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, nonché delimita il perimetro delle attività di competenza del gestore del Fondo e le modalità di rendicontazione periodica delle risorse del Fondo impiegate.

2. La remunerazione di CDP è disciplinata in modo tale da escludere elementi di aiuti di Stato a favore della stessa. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 10.

3. Il gestore del Fondo cura l'istruttoria finanziaria e la gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli interventi nel rispetto di quanto previsto nella disciplina rilevante e nella convenzione, con esclusione delle attività deliberative di competenza del comitato direttivo, come previsto al comma 6 del presente articolo. Nell'ambito dell'istruttoria finanziaria di ciascun intervento, il gestore del Fondo fa pieno affidamento sulla veridicità, completezza e correttezza di tutte le informazioni, dichiarazioni e attestazioni ricevute da ciascun soggetto richiedente. Il gestore del Fondo cura il recupero delle somme in caso di revoca dell'intervento.

4. Il gestore del Fondo espleta il proprio mandato nel rispetto del presente decreto, della disciplina rilevante e sulla base di quanto indicato nella convenzione, nonché delle istruzioni del MiTE, del comitato di indirizzo e del comitato direttivo, ricevute anche su apposita richiesta del medesimo gestore del Fondo. Il gestore del Fondo adempie ai propri obblighi gestori con un grado di diligenza professionale non inferiore a quella impiegata nell'espletamento delle attività a valere sulle risorse proprie, fermo restando che il rispetto delle previsioni della disciplina rilevante costituisce il parametro prioritario ai fini della valutazione dell'obbligo di diligenza professionale del gestore del Fondo.

5. Le disposizioni operative e la convenzione disciplinano le modalità di gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interessi del gestore.

6. Il comitato direttivo delibera, tra l'altro, su apposita richiesta del gestore del Fondo, in merito alla concessione e alla revoca degli interventi, nonché su questioni specifiche emerse in sede di gestione incluse le richieste di rimborso anticipato dei fondi erogati in caso di revoca e l'avvio di procedure di recupero dei crediti e l'accettazione di eventuali proposte transattive.

7. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, separato e distinto a tutti gli effetti da quello del gestore del Fondo.

Art. 15.

Motivi di esclusione degli interventi

1. Si applicano i motivi di esclusione in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari e di sanzioni ed embarghi, come specificati nelle disposizioni operative tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna tipologia di intervento.

2. Fermi restando le modalità e i criteri di deliberazione degli interventi previsti dal DM Comitati, l'intervento non è comunque ammesso, e se già deliberato è revocato, nei seguenti casi, come specificati in relazione a ciascuna tipologia di Intervento nelle disposizioni operative:

a) il beneficiario o il destinatario finale o il gestore dello strumento di investimento è oggetto di procedura di insolvenza in base al diritto di volta in volta applicabile;

b) il beneficiario o il destinatario finale o il gestore dello strumento di investimento soddisfa le condizioni previste dal diritto di volta in volta applicabile per l'apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza;

c) l'intervento non soddisfa una o più tra le condizioni e i criteri richiesti ai sensi del presente decreto, per fatti imputabili al beneficiario, al destinatario finale o al gestore dello strumento di investimento;

d) consegna di documentazione incompleta o irregolare da parte del beneficiario o del gestore dello strumento di investimento;

e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario o del gestore dello strumento di investimento.

Art. 16.

Rendicontazione e rimedi

1. Gli interventi sono rendicontati dal gestore del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.

2. Le modalità di rendicontazione sono definite dal comitato di indirizzo, in coerenza con le previsioni degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.

3. La documentazione contrattuale relativa agli interventi prevede appositi obblighi di rendicontazione a carico di ciascun beneficiario e relativi rimedi in caso di inadempimento.

Art. 17.

Recupero dei crediti e accordi transattivi

1. L'avvio di procedure giudiziali di recupero crediti e l'accettazione di eventuali accordi transattivi sono deliberati di volta in volta dal comitato direttivo.

2. Nel caso di interventi sotto forma di concessione di garanzia, i beneficiari di cui all'art. 8 attivano tempestivamente i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito. Dopo l'escussione della garanzia, il Fondo è surrogato nei diritti dei beneficiari come previsto dall'art. 9, comma 16. In tal caso, i beneficiari e il Fondo, quest'ultimo per il tramite del gestore del Fondo, gestiscono le azioni necessarie od opportune, ciascuno a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito. Il Fondo, per il tramite del gestore del Fondo, potrà in ogni caso conferire mandato revocabile a terzi o ai beneficiari, che non possono senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

3. Il recupero dei crediti da effettuarsi sia in Italia che al di fuori del territorio italiano è svolto dal gestore del Fondo, nella fase stragiudiziale e giudiziale, nei termini previsti dalla convenzione.

4. I costi e le spese, anche relativi ai consulenti legali del libero foro di cui al presente articolo, nonché ogni importo, comprese le spese legali, derivante da eventuali pronunce giudiziali avverse a qualsiasi titolo, anche nell'ambito di eventuali contenziosi passivi, inclusi quelli promossi direttamente nei confronti di CDP, sono ad esclusivo carico del Fondo clima.

5. I crediti verso gli Stati sono trattati in seno al Club di Parigi con il supporto e il coordinamento del gestore del Fondo nei termini previsti dalla convenzione.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3295

23A00878

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 25 gennaio 2023.

***Caput Mundi* - Indicazioni per la funzione di stazione appaltante.** (Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 514/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Vista la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi* - *Next generation* EU per grandi eventi turistici», del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), articolato in sei linee d'azione denominate, rispettivamente, «*Roman cultural heritage for EU-Next generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma pagana alla Roma cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma4.0» per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Considerato che la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi* - *Next generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma «*Caput Mundi*» da attuare, per gli aspetti di competenza, con Roma Capitale, il Ministero della cultura attraverso le sue articolazioni quali la Soprinten-

denza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Latina e Frosinone, il Parco archeologico del Colosseo, il Parco archeologico dell'Appia antica, nonché lo stesso Ministero del turismo, la Regione Lazio e la diocesi di Roma;
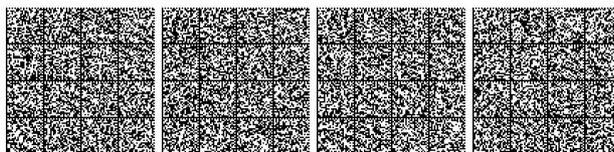
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR sono state assegnate alle singole amministrazioni centrali titolari degli interventi e in particolare l'allegata tabella A, dalla quale risulta che per la misura M1C3-investimento 4.3 «*Caput Mundi* - *Next generation* EU per grandi eventi turistici» sono state assegnati 500 milioni di euro, da suddividere in sei *sub*-investimenti;

Visto l'art. 1, commi 420 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare:

il comma 421, il quale dispone che, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, con decreto del Presidente della Repubblica sia nominato un Commissario straordinario del Governo;

il comma 422, il quale dispone che: «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

il comma 425, che dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

il comma 426, secondo cui: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

il comma 427, il quale prescrive che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza […]»;

il comma 427-*bis*, ai sensi del quale «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

il comma 429, il quale prevede che: «La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili,

stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale».

Visti inoltre i commi 422, 426, 438 e 441 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificati dall'art. 40 del summenzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 con cui il Sindaco di Roma *pro tempore* è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e in particolare l'art. 40, comma 1, che attribuisce al Ministero del turismo la facoltà di avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli investimenti in materia di «*Caput Mundi - Next generation* EU per grandi eventi turistici», anche delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;

Visto il decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022, con cui il Ministro del turismo ha delegato il Commissario straordinario di Governo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma per la realizzazione dell'investimento *Caput Mundi - Next generation* EU per grandi eventi turistici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2022 registrato dai competenti organi di controllo il 23 giugno 2022 al n. 1656 di costituzione della Società Giubileo 2025 S.p.a. e di approvazione del relativo Statuto;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerato che:

la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie stabilisce *milestone* e *target* da rispettare nell'attuazione del programma e precisamente:

milestone al 30 giugno 2022: sottoscrizione dell'accordo di programma per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del turismo e beneficiari/enti attuatori;

target al 31 dicembre 2024: raggiungimento in media, tra i siti culturali e turistici oggetto di riqualificazione, del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;

target al 30 giugno 2026: ultimazione delle riqualificazioni dei siti culturali e turistici;

il Commissario straordinario, ai fini del raggiungimento della *milestone* del 30 giugno 2022, ha provveduto agli adempimenti relativi alla Misura M1C3 «*Caput Mundi - Next generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR, così come previsto dall'art. 1 comma 420 e seguenti della legge n. 234 del 2021 sottoscrivendo gli accordi ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni M1C3 - 35 per la realizzazione dell'investimento *Caput Mundi - Next generation* EU *in Rome* con i dieci soggetti attuatori;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 24 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR per un totale di 336 interventi per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro (di seguito «Programma *Caput Mundi*»);

in forza degli obiettivi PNRR da raggiungere entro le tempistiche predefinite sopraindicate, in applicazione di quanto previsto dall'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono state avviate interlocuzioni con il Ministero del turismo, amministrazione centrale titolare del programma, ed il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito delle quali è stata prevista la possibilità di coinvolgere l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (di seguito «Invitalia»), società unipersonale interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, organismo di diritto pubblico ed ente *in house* a tutte le amministrazioni centrali, la quale, agendo in forza di apposita Convenzione dell'8 febbraio 2022 sottoscritta con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è titolata ad offrire possibile supporto tecnico-operativo per la gestione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla individuazione degli operatori economici preposti alle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori degli interventi oggetto della Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR, in analogia a quanto già avvenuto per l'attuazione di altri interventi PNRR;

ad esito delle interlocuzioni avviate dal Commissario straordinario con Invitalia S.p.a. ed i dieci soggetti attuatori del programma *Caput Mundi*, nonché della contestuale analisi dei 336 interventi ivi ricompresi, anche in considerazione della complessità qualitativa e quantitativa degli stessi, su istanza dei soggetti attuatori si è ipotizzato di affidare la gestione di alcuni interventi ad Invitalia e di lasciare la gestione dei restanti interventi ai soggetti attuatori e/o alla società Giubileo 2025;

con riferimento agli interventi analizzati, Invitalia aveva prospettato il ricorso ad una procedura di affidamento mediante accordo quadro con una tempistica che

orientativamente prevedeva, in un primo momento, la pubblicazione degli atti di gara entro il 30 novembre 2022 e l'individuazione degli operatori economici entro il mese di febbraio 2023, in coerenza con i cronoprogrammi attuativi idonei al conseguimento del *target* al 31 dicembre 2024;

nelle more della costituzione e qualificazione della sopra menzionata società Giubileo 2025, individuata quale stazione appaltante dall'art. 1 comma 427 della legge n. 234 del 2021, il Commissario straordinario ha proseguito le attività inerenti la realizzazione degli interventi del programma *Caput Mundi*, consistenti in particolare nell'elaborazione, da parte dei soggetti attuatori, delle schede degli interventi ricompresi nel programma e nel loro monitoraggio da parte prima della struttura del Commissario e poi dell'Unità di Missione per il PNRR - Ufficio di rendicontazione e controllo del Ministero del turismo;

la formalizzazione di tutte le schede degli interventi è avvenuta nel mese di ottobre 2022;

conclusa la formalizzazione delle schede degli interventi, necessaria per la predisposizione degli atti di gara, stante l'art. 1 comma 427 della citata legge n. 234/2021 che assegna le funzioni di stazione appaltante alla società Giubileo 2025, con nota prot n. RM 179 del 7 novembre 2022 il Commissario straordinario ha chiesto alla società Giubileo 2025 di formulare un cronoprogramma di attività coerente con le scadenze sopra riportate e comparabile con quanto prospettato da Invitalia;

con nota prot. 59 dell'8 novembre 2022 acquisita al protocollo del Commissario straordinario con prot. RM/182 del 9 novembre 2022 la società Giubileo 2025, nel confermare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di stazione appaltante ad essa attribuite dalle vigenti disposizioni legislative, ha comunicato che, in considerazione della numerosità degli interventi (n. 335) e dei soggetti attuatori (n. 10), avrebbe dovuto svolgere un'attività di almeno quattro mesi;

tali tempistiche avrebbero conseguentemente comportato un significativo ritardo sui cronoprogrammi procedurali elaborati dai soggetti attuatori e, di conseguenza, il mancato rispetto dei *target* previsti dalla decisione del Consiglio ECOFIN (*target* al 31 dicembre 2024: raggiungimento in media, tra i siti culturali e turistici oggetto di riqualificazione, del 50% dello stato di avanzamento dei lavori e *target* al 30 giugno 2026: ultimazione delle riqualificazioni dei siti culturali e turistici) e dunque il mancato rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

ancora oggi la società Giubileo 2025 è in via di strutturazione e non dispone della capacità operativa necessaria ad agire quale stazione appaltante per tutti gli interventi facenti parte del Programma *Caput Mundi*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che recita: «7. Le centrali di committenza possono: *a)* aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; *b)* stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; *c)* gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici»;

Visto altresì l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che sancisce che Invitalia S.p.a. è iscritta di diritto nell'apposito elenco, tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

Visto l'art. 10 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare il comma 1, che dispone che «per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto, altresì, il comma 6-*quater* dell'art. 10 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, aggiunto dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ai sensi del quale «Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.a. promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5»;

Visto inoltre l'art. 48 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede diverse semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito del PNRR e del PNC;

Visti gli «Obblighi in capo al soggetto attuatore» assunti da ciascun soggetto attuatore ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6 dell'accordo stipulato con il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni M1C3 - 35 e, in particolare, quelli assunti da Roma Capitale, la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la
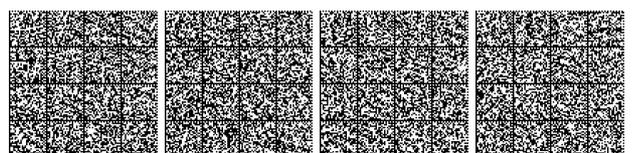
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Latina e Frosinone, il Parco archeologico del Colosseo, il Parco archeologico dell'Appia antica, la Regione Lazio;

Viste le attività di centralizzazione delle committenze di cui al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera *l)*, 37, comma 7, e 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolte da Invitalia quale centrale di committenza qualificata a livello nazionale;

Ritenuto che:

il Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 426, deve tener conto «in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

il ricorso alla società Giubileo 2025 quale stazione appaltante per tutti gli interventi rientranti nel Programma *Caput Mundi* non garantirebbe, per tutte le suesposte ragioni, il rispetto dei suddetti obblighi;

si è senz'altro in presenza di interventi urgenti di particolare criticità, la cui mancata attuazione comporterebbe la revoca dei finanziamenti PNRR;

ricorrono, allo stato, tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni normative vigenti affinché il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possa operare, a mezzo di ordinanza, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Tutto ciò premesso e considerato;

Ordina che:

ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 427 della legge n. 234/2021 secondo cui: «In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società Giubileo 2025 agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza», i soggetti attuatori, fermi rimanendo gli obblighi assunti per effetto degli accordi stipulati con il sottoscritto Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, agiscano anche in qualità di stazione appaltante con possibilità per gli stessi di fare ricorso alle attività di Invitalia S.p.a. o di altre centrali di committenza per tutte le fasi prestazionali necessarie alla progettazione, verifica, esecuzione e collaudo dei necessari lavori.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

23A00936

ORDINANZA 8 febbraio 2023.

Giubileo 2025 - Intervento 34 - Riqualificazione di piazza Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi. (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visto:

l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare:

il comma 421, il quale dispone che, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, con decreto del Presidente della Repubblica sia nominato un Commissario straordinario del Governo;

il comma 422, il quale dispone che: «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (...);

il comma 425 che dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze

adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

il comma 426 secondo cui: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

il comma 427 il quale dispone che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. (...)»;

il comma 429 il quale prevede che: «La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.»;

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 con cui il Sindaco di Roma *pro tempore* è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2022 registrato dai competenti organi di controllo il 23 giugno 2022 al n. 1656 di costituzione della società «Giubileo 2025» e di approvazione del relativo statuto;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025, predisposto dal Commissario straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 422 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 234 convertito con modificazioni con legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visti inoltre:

la deliberazione del consiglio comunale n 231 del 10 dicembre 2004 con la quale è stato approvato il «Patto per la Mobilità»;

l'ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il Piano parcheggi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* dell'O.P.C.M. n. 3543/06;

le ordinanze commissariali nn. 52 e 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 con le quali il Sindaco di Roma, Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, ha approvato la rimodulazione e l'integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano parcheggi approvato con ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006;

la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 con la quale stato approvato il Nuovo Piano generale del traffico urbano (PGTU);

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), un piano strategico che sviluppa una visione del sistema della mobilità, con un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo;

Premesso che:

l'attuale Programma urbano parcheggi si compone del Programma urbano parcheggi (PUP), approvato in prima istanza nel triennio 1989-91 e del quale sono stati realizzati una serie di interventi, e del Piano parcheggi approvato con le ordinanze commissariali sopracitate che, con ultimo aggiornamento pubblicato con la O.C. n. 129/2008, vede confluiti alcuni interventi in corso di costruzione ovvero programmati già nel PUP e nuove proposte di interventi individuati per far fronte all'emergenza traffico e mobilità della città di Roma;

con ordinanza del Sindaco-Commissario delegato n. 379/2011 era stato approvato il progetto del parcheggio di via della Giuliana (prot. n. ETM/2199 del 1° giugno 2011) inserito nel Piano parcheggi approvato con ordinanza commissariale n. 129 del 27 novembre 2008, codice intervento B1.1-097, per un numero di posti sosta/auto da realizzare di n. 288 di cui n. 85 in box auto pertinenziali e n. 203 in stalli a disposizione dei privati ed è stata autorizzata la stipula della convenzione tra la società C.A.M. S.r.l. e Roma Capitale;

in data 28 luglio 2011 veniva sottoscritta da Roma Capitale con la C.A.M. S.r.l. la convenzione rep. n. 21.963 de racc. n. 9.650 a rogito del notaio A. M. Becchetti per la concessione del diritto di superficie su un'area di proprietà comunale (e/o relativo sottosuolo) sita in Roma, via della Giuliana, per la realizzazione di un parcheggio ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 122 del 24 marzo 1989 e dell'ordinanza del Sindaco-Commissario delegato n. 379

del 9 giugno 2011, che all'art. 4 - Caratteristiche dell'intervento prevede la «... realizzazione di un totale di n. 288 (duecentoottantotto) posti sosta/auto, di cui n. 85 (ottantacinque) in box auto pertinenziali e n. 203 in stalli a disposizione dei privati anche in deroga al vincolo di pertinenzialità ...»;

Considerato:

che su tale intervento inserito nel PUP, sin dal 2007, si è più volte palesata la contrarietà del Municipio I, che, con proprie mozioni e risoluzioni conservati in atti, ha più volte riportato e fatta propria la manifesta volontà di cittadini e commercianti del quartiere contraria alla realizzazione del parcheggio in questione su via della Giuliana;

che, anche a causa di questa evidente contrarietà, le opere riferite alla realizzazione del parcheggio in via delle Giuliana non sono state ancora avviate;

che, da ultimo, dapprima con memoria di giunta n. 8 del 18 maggio 2021 e, successivamente, con ulteriori memorie di Giunta municipale n. 17 del 28 settembre 2021 e n. 15 del 17 giugno 2022, il Municipio I ha ribadito la posizione contraria precedentemente espressa dal Consiglio municipale con risoluzione n. 4 del 5 giugno 2012, riguardo alla realizzazione del parcheggio interrato in via della Giuliana, e ha proposto di individuare quale sito alternativo piazza del Risorgimento, coniugando la realizzazione dell'intervento con la riqualificazione della piazza e la rivisitazione della mobilità ai fini di una reale pedonalizzazione di via Ottaviano;

che la società C.A.M. S.p.a. con nota prot. n. 258/2021 inviata al Municipio Roma I ed acquisita anche al protocollo del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti al prot. QG/20929 del 27 maggio 2021, ha dichiarato la propria disponibilità a valutare ipotesi alternative che consentano comunque alla Concessionaria CAM di mantenere il proprio diritto acquisito;

Rilevato:

che il sito di piazza del Risorgimento rappresenta uno dei nodi principali di accesso all'Area Vaticana, sul quale sono posizionati importanti snodi del trasporto pubblico locale, su ferro e su gomma, e il naturale punto di passaggio per coloro che utilizzano l'infrastruttura metropolitana della Linea A, con l'adiacente capolinea Ottaviano, per raggiungere l'Area Vaticana;

che piazza del Risorgimento è individuata come Capolinea della II Tratta della linea Tramviaria Termini - Vaticano - Aurelio, infrastruttura di fondamentale importanza per il rafforzamento del sistema di trasporto su ferro della città;

che piazza del Risorgimento, proprio per la sua collocazione geografica a ridosso dell'Area Vaticana, è individuata come fondamentale nodo di scambio intermodale del trasporto pubblico locale cittadino, e necessita, pertanto, di interventi di riqualificazione che consentano di riordinare i flussi veicolari, del trasporto pubblico e pedonali;

che per i flussi pedonali, in particolare, vanno ridefinite condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a quelle esistenti, convogliandoli in percorsi maggiormente protetti e preferenziali, quali quelli garantiti da un sottopassaggio pedonale, che consenta l'attraversamento della piazza in piena sicurezza;

che, unitamente alla messa in sicurezza dei flussi di transito su piazza del Risorgimento, la peculiarità del sito richiede una complessiva riqualificazione della sua viabilità, una razionalizzazione della collocazione dei capolinea del trasporto su gomma e di quelli tramviari, al fine di restituire maggiori spazi alla pedonalità e riconsegnare alla piazza la sua funzione di snodo dei flussi pedonali tra la città e l'area vaticana;

Considerato inoltre:

che lo spazio pubblico è una risorsa preziosa, che va destinata, come prevedono i vigenti strumenti di pianificazione del traffico e della mobilità, in maniera prioritaria alla pedonalità, liberandola dalla presenza delle auto, recuperando spazi attualmente destinati alla sosta dei veicoli;

che tale necessità è vieppiù da sottolineare nelle aree centrali della città, quali quella dell'area vaticana, che necessitano di interventi di particolare tutela ambientale, unitamente a quelli che riducano il *deficit* di *standard* urbanistici esistente, in particolare per quanto riguarda la sosta degli autoveicoli;

che, a tal fine, la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo della città, con particolare riferimento alle aree centrali e a quelle incluse nel perimetro delle Mura aureliane, può rappresentare una soluzione da utilizzare per garantire quegli interventi di tutela ambientale, al pari delle politiche di regolazione tariffata della sosta e di potenziamento dei livelli complessivi di accessibilità collettiva alle predette aree;

che, pertanto, la scelta di realizzare un parcheggio interrato in piazza del Risorgimento, unitamente alle opere che mettano in maggiore sicurezza i flussi pedonali riveste un interesse strategico, non solo in chiave di qualità dell'accoglienza e della sicurezza per il periodo giubilare, ma, più in generale, per garantire interventi di tutela ambientale finalizzati a recuperare superfici pubbliche da sottrarre alla sosta dei veicoli per essere riconsegnate alla vivibilità pedonale della città;

che, pertanto, la richiesta avanzata dal Municipio I di delocalizzazione del parcheggio di via della Giuliana nel sito di piazza del Risorgimento è stata valutata come ragionevole opportunità da utilizzare nell'ambito della riqualificazione della piazza, sussistendo rilevanti e fondate ragioni per attrarre il progetto del parcheggio interrato, come previsto in via della Giuliana (già approvato ed inserito nel Piano parcheggi) in un più complessivo progetto di riqualificazione di piazza del Risorgimento e degli spazi pubblici ivi esistenti;

che, a tal fine, si sono tenute riunioni congiunte con la Vice Direzione generale - Servizi al territorio e decoro per valutare la possibilità, nell'ambito della riqualificazione di piazza del Risorgimento in vista del Giubileo 2025, di realizzare un parcheggio interrato quale ricollocazione del parcheggio di via della Giuliana, con la ridefinizione della viabilità pubblica ed il miglioramento del traffico veicolare e pedonale dell'area e lungo la direttrice via Ottaviano / via di Porta Angelica;

che la società C.A.M. S.p.a. con ulteriore nota prot. n. 110/2022, acquisita al protocollo del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti al prot. QG/14269 del
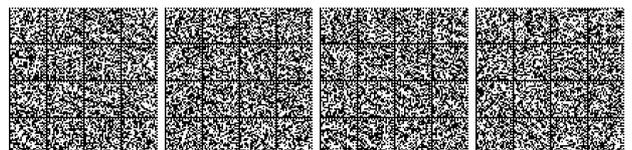
21 aprile 2022, ha comunicato di concordare con la delocalizzazione del Parcheggio di via della Giuliana in piazza del Risorgimento;

che su tale possibilità l'Assessorato alla mobilità, unitamente al Dipartimento mobilità, hanno espresso il proprio assenso, provvedendo, a tal fine, alla redazione della proposta di deliberazione recante «Approvazione della rilocalizzazione del parcheggio (B1.1-097) di via della Giuliana in piazza del Risorgimento ai sensi della deliberazione del consiglio comunale n. 231/2004» (proposta con protocollo del Dipartimento mobilità n. QG22755 del 23 giugno 2022);

che tale proposta di deliberazione è stata successivamente ritirata per effettuare, d'intesa con il Segretariato generale di Roma Capitale, ulteriori approfondimenti, anche in vista dell'inserimento dell'intervento di riqualificazione del sito di piazza del Risorgimento all'interno del Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo del 2025;

Considerato, ancora:

che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025, recepite tutte le osservazioni di cui sopra, ha previsto l'inserimento, all'interno del Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, dell'intervento identificato con il n. 34 «Riqualificazione piazza del Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi»;

che l'intervento di cui sopra prevede la riqualificazione della piazza del Risorgimento attraverso:

la realizzazione di un parcheggio interrato, per complessivi n. 288 posti auto, in parte pertinenziali ed in parte a rotazione;

la realizzazione di passaggi pedonali in sottosuolo, al fine di garantire la sicurezza dei flussi pedonali di attraversamento della piazza, con sistemi di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche;

la realizzazione di spazi destinati a servizi di accoglienza (bagni pubblici, servizi informativi e di orientamento turistico);

la riqualificazione di tutta la superficie di piazza del Risorgimento, in vista del Giubileo 2025, al fine di garantire i flussi veicolari del trasporto pubblico locale (su gomma e su ferro), la ridefinizione degli spazi di sosta nell'area di accesso alla piazza e sulla piazza stessa, il rifacimento del manto stradale, dei percorsi pedonali, dei marciapiedi e delle aree a verde;

che la riqualificazione di piazza del Risorgimento dovrà consentire di migliorare la disciplina e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale dell'area e lungo la direttrice via Ottaviano/via di Porta Angelica e rispondere, altresì, alle esigenze di sosta rilevate per la zona, nonché all'ampliamento degli spazi pedonali di superficie, in coerenza con i fondamentali atti di pianificazione della mobilità approvati da Roma Capitale e qui richiamati in premessa;

che il valore complessivo dell'intervento previsto nel Programma dettagliato di cui sopra è di euro 30.000.000,00 di cui: euro 5.000.00000 finanziati con i fondi pubblici destinati al Giubileo 2025 ed euro 25.000.000,00 finanziati con i fondi stanziati da soggetto privato;

che i fondi pubblici inseriti nel predetto Programma dettagliato, riferiti all'intervento in oggetto, sono destinati alla riqualificazione di tutta la superficie di piazza del Risorgimento, in vista del Giubileo 2025, al fine di garantire i flussi veicolari del trasporto pubblico locale (su gomma e su ferro), la ridefinizione degli spazi di sosta nell'area di accesso alla piazza e sulla piazza stessa, il rifacimento del manto stradale, dei percorsi pedonali, dei marciapiedi e delle aree a verde;

che la società Giubileo 2025, costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione del comma 427 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», è individuata, nel richiamato Programma dettagliato degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, quale soggetto attuatore dell'intervento n. 34 «riqualificazione piazza del Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi»;

Atteso:

che, come sopra evidenziato, la società C.A.M. ha manifestato la propria disponibilità alla ricollocazione dell'intervento di cui è titolare nel Piano urbano parcheggi di Roma Capitale, da via della Giuliana a piazza del Risorgimento, richiedendo, a tal fine, la riproduzione della concessione del diritto di superficie, così come già prevista nella convenzione più volte richiamata, al fine della realizzazione del parcheggio interrato, con le quantità sopra specificate di posti auto, pertinenziali e a rotazione;

che, pertanto, appare ragionevole attrarre nell'intervento giubilare di riqualificazione di piazza del Risorgimento, come sopra richiamato, la realizzazione del parcheggio interrato, originariamente previsto dal Piano urbano parcheggi, in via della Giuliana, al fine di riprodurre nella nuova localizzazione il medesimo intervento, sia in termini di dimensionamento delle quantità di aree di parcheggio realizzate, sia in termini di dimensionamento dell'investimento privato, corrispondente, in linea di massima, a quello previsto nell'intervento giubilare in questione;

che tale attrazione del parcheggio di via della Giuliana nel più ampio intervento di piazza del Risorgimento rappresenta una migliorata realizzazione degli interventi previsti nel Piano urbano parcheggi, rispondente sia alle esigenze del tessuto residenziale ed economico del quadrante urbano interessato, sia a quelle di una dislocazione efficace delle risorse private impegnate all'interno del predetto Piano;

che, a tale ultimo proposito, l'attrazione di cui al precedente paragrafo, consentirebbe di individuare, senza ulteriori passaggi procedurali, particolarmente intensi e complessi, le risorse private finalizzate alla realizzazione dell'intervento giubilare, soprattutto per quanto attiene la parte rilevante della realizzazione del parcheggio interrato che rientrerebbe, con la stipula di una nuova convenzione fra Roma Capitale e società C.A.M., nelle ordinarie procedure di concessione del diritto di superficie, previste dal Piano urbano parcheggi di Roma Capitale;
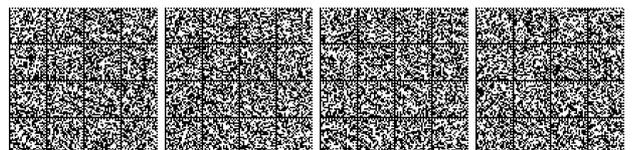
Rilevato:

che piazza del Risorgimento rappresenta, come già detto, un passaggio fondamentale di accesso dei pellegrini all'Area Vaticana, che richiede, pertanto, l'approntamento di tutte le misure di riqualificazione e messa in sicurezza più volte richiamate nel presente provvedimento, da attuare nei tempi compatibili con l'apertura dell'Anno Santo del 2025;

che, proprio in ragione di questa particolarità e rilevanza dell'area di piazza del Risorgimento, l'intervento relativo alla sua riqualificazione è stato incluso, nel Programma dettagliato approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, fra quelli da consegnare in tempi coerenti con il corretto svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025 nei modi e nei tempi definiti dal medesimo Programma;

che, a tal fine, la realizzazione dell'intervento incluso nel Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili per il Giubileo del 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, riguardante la riqualificazione di piazza del Risorgimento, ivi compresa la realizzazione del parcheggio interrato, richiederebbe, allo stato, tempi procedurali e tecnico-amministrativi ordinari incompatibili con la predetta necessità di concludere i relativi lavori entro la data di apertura dell'Anno Giubilare 2025, non potendosi in alcun modo mantenere sull'area di piazza del Risorgimento aree di cantiere che possano rendere difficoltoso il suo attraversamento e l'ordinato svolgimento dei flussi veicolari e pedonali;

che, in particolare, la decisione sulla rilocalizzazione per attrazione del parcheggio interrato di via della Giuliana nell'intervento giubilare di riqualificazione di piazza del Risorgimento, attraverso le ordinarie procedure di approvazione, richiederebbe un incremento dei tempi procedurali non compatibile con il rispetto del cronoprogramma procedurale dell'intervento stesso, di cui alla scheda richiamata dall'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022;

che tale difficoltà potrebbe incidere criticamente sullo svolgimento delle successive fasi procedurali ed esecutive dell'intervento in questione, che richiedono, considerata la complessità delle attività da svolgere, tempi di attuazione estremamente compressi;

che, pertanto, quanto alla sola attrazione della realizzazione del parcheggio interrato, originariamente previsto nel Piano urbano parcheggi di Roma Capitale in via della Giuliana, a piazza del Risorgimento, occorre attivare i poteri del Commissario straordinario, previsti dal comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», con i quali, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, quale quello di cui trattasi, il Commissario straordinario stesso può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

che, pertanto, in applicazione della disposizione di cui al citato comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, è possibile disporre, in deroga all'art. 42 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la modifica del Piano urbano parcheggi di Roma Capitale, di cui all'ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il Piano parcheggi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* dell'O.P.C.M. n. 3543/06, e alle successive ordinanze commissariali nn. 52 e 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 con le quali il Sindaco di Roma, Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, ha approvato la rimodulazione e l'integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano parcheggi;

che tale modifica consiste nella delocalizzazione del parcheggio di cui all'ordinanza commissariale n. 129 del 27 novembre 2008, codice intervento B1.1-097, da via della Giuliana a piazza del Risorgimento, fermo restando il dimensionamento del numero di posti sosta/auto da realizzare pari a 288 (di cui n. 85 in box auto pertinenziali e n. 203 in stalli a disposizione dei privati);

Considerato inoltre:

che la progettazione del parcheggio di piazza del Risorgimento dovrà necessariamente tenere conto delle esigenze di riqualificazione superficiale della piazza, nonché di quelle di sistemazione del sottosuolo, con la realizzazione di un sottopassaggio pedonale di collegamento tra via Ottaviano e via di Porta Angelica, del sistema di ascensori per l'abbattimento della barriere architettoniche per il passaggio tra il sottosuolo e l'area superficiale, della realizzazione di spazi destinati a servizi pubblici (bagni e accoglienza turistico-informativa), e, infine, della riqualificazione di tutta la superficie di piazza del Risorgimento, in vista del Giubileo 2025, al fine di garantire i flussi veicolari del trasporto pubblico locale (su gomma e su ferro), la ridefinizione degli spazi di sosta nell'area di accesso alla piazza e sulla piazza stessa, il rifacimento del manto stradale, i percorsi pedonali, i marciapiedi e le aree a verde;

che le opere in questione, ulteriori rispetto alla realizzazione del parcheggio interrato debbono essere necessariamente oggetto di una progettazione unitaria con quelle del parcheggio interrato, considerata la reciproca influenza e, dunque, il carattere di inscindibilità, di carattere tecnico e funzionale di tutte le opere da progettare, che rappresentano il complesso dell'intervento e ne richiedono un assetto progettuale coerente e funzionalmente integrato;

che la progettazione della riqualificazione superficiale di piazza del Risorgimento dovrà tenere in debita considerazione, fra gli altri, i pareri già espressi in sede di Conferenza di Servizi, ivi compreso quello del Municipio I;

che dette necessità di progettazione unitaria andranno ad incidere sulla redazione del piano economico-finanziario che dovrà accompagnare la qualificazione dell'investimento finanziario sostenuto e sostenibile da parte della società concessionaria della realizzazione del parcheggio a piazza del Risorgimento;
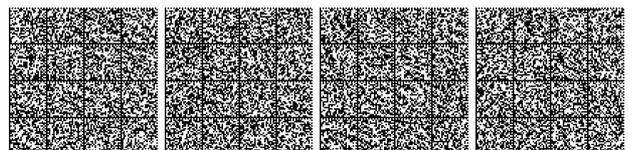
che, a tal ultimo fine, la progettazione unitaria dell'intervento dovrà stabilire, nel dettaglio, le quote di realizzazione delle opere a carico delle risorse private e quelle a carico delle risorse pubbliche; le prime, rappresentate dalla realizzazione delle opere oggetto della delocalizzazione oltre alla realizzazione del suddetto sottopasso pedonale di collegamento tra Porta Angelica e via Ottaviano e dei relativi servizi; le seconde, relative agli interventi necessari alla riqualificazione superficiale della piazza del Risorgimento;

che tali aspetti dovranno rientrare nella definizione del nuovo schema di convenzione da stipulare con la società concessionaria C.A.M. S.r.l., per la concessione novantennale del diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio interrato a piazza del Risorgimento, che sostituirà integralmente quella già stipulata per la realizzazione del parcheggio in via della Giuliana;

che in data 31 gennaio 2023, con nota n. 21, acquisita al protocollo dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al numero RM127, la società C.A.M. S.r.l. ha comunicato di confermare la disponibilità alla ricollocazione del Parcheggio di via della Giuliana in piazza del Risorgimento, accettando quindi di rinunciare al diritto di superficie oggetto della convenzione rep. n. 21.963 del 28 luglio 2011 racc. n. 9.650 a rogito notaio A.M. Becchetti, in favore della costituzione di un nuovo diritto di superficie sull'area di proprietà comunale sita in Roma, piazza del Risorgimento, nonché di predisporre la progettazione del parcheggio interrato a piazza del Risorgimento, comprensiva del nuovo Piano economico-finanziario del parcheggio nonché delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento giubilare nel medesimo sito, così come sommariamente descritte nei precedenti punti;

che con la predetta nota, la medesima società C.A.M. S.r.l. ha comunicato di assumere in proprio gli oneri finanziari della progettazione unitaria del parcheggio interrato e degli interventi nel sottosuolo e di riqualificazione superficiale inclusi nell'intervento giubilare di piazza del Risorgimento, come sopra evidenziati, senza avere nulla a pretendere qualora la stessa, per motivazioni insuperabili, non dovesse essere approvata dai competenti organi pubblici;

che con ulteriore nota n. 22, sempre in data 31 gennaio 2023, quest'ultima acquisita al protocollo dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al numero RM128, la società C.A.M. S.r.l. ha confermato, in un quadro di sinergia con l'amministrazione pubblica, il proprio impegno finalizzato al raggiungimento degli impegni assunti per il rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma, sia per la progettazione sia per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Considerato infine:

che all'esito dell'approvazione del progetto dell'intervento in piazza del Risorgimento, comprensivo del parcheggio interrato e delle altre opere nel sottosuolo e di riqualificazione superficiale, dovrà essere stipulata una nuova convenzione con il Concessionario C.A.M. S.r.l., significando che quella relativa alla realizzazione del parcheggio (Cod. B1.1-097) di via della Giuliana si intenderà risolta senza oneri e spese per Roma Capitale, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di provvedere, a proprio onere e spese, al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni dell'amministrazione capitolina;

Visti:

la legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

le ordinanze commissariali n. 2/2006, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 129/2008, n. 436/2012;

le deliberazioni di consiglio comunale n. 55/1995, n. 380/1995 e n. 231/2004;

la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022;

lo statuto di Roma Capitale;

la legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

il Commissario straordinario,

Dispone:

1) con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la modifica del Piano urbano parcheggi di Roma Capitale, di cui all'ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* dell'O.P.C.M. n. 3543/06, e alle successive ordinanze commissariali nn. 52 e 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 con le quali il Sindaco di Roma, Commissario delegato all'emergenza traffico e mobilità, ha approvato la rimodulazione e l'integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano parcheggi, consistente nella delocalizzazione del parcheggio di cui all'ordinanza commissariale n. 129 del 27 novembre 2008, codice intervento B1.1-097, da realizzare in via della Giuliana da parte della società C.A.M. S.r.l., a piazza del Risorgimento, fermo restando il dimensionamento del numero di posti sosta/auto da realizzare pari a 288 (di cui n. 85 in box auto pertinenziali e n. 203 in stalli a disposizione dei privati);

2) di incaricare la già menzionata società C.A.M. S.r.l. della predisposizione e presentazione, a propria cura e spese, della progettazione del parcheggio in piazza del Risorgimento, comprensiva:

del nuovo parcheggio interrato con il dimensionamento indicato al punto 1;

del nuovo Piano economico-finanziario del parcheggio stesso, le cui eventuali modifiche dovranno avvenire nel rispetto dei presupposti e condizioni previsti dalla normativa di settore;

delle opere da realizzare nell'ambito dell'intervento giubilare previste nel medesimo sito di piazza del Risorgimento, approvato nel Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2002 e deno-

minato intervento n. 34 «Riqualificazione piazza del Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi» ed in particolare:
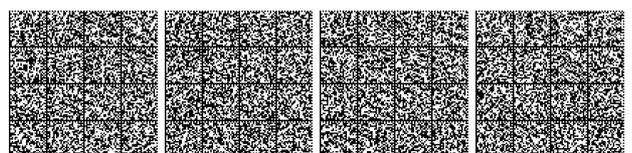
passaggi pedonali in sottosuolo, al fine di garantire la sicurezza dei flussi pedonali di attraversamento della piazza, completati da sistemi di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche;

spazi destinati a servizi di accoglienza (bagni pubblici, servizi informativi e di orientamento turistico);

riqualificazione di tutta la superficie di piazza del Risorgimento, in vista del Giubileo 2025, al fine di garantire i flussi veicolari del trasporto pubblico locale (su gomma e su ferro), la ridefinizione degli spazi di sosta nell'area di accesso alla piazza e sulla piazza stessa, il rifacimento del manto stradale, dei percorsi pedonali, dei marciapiedi e delle aree a verde.

La progettazione unitaria dell'intervento dovrà stabilire nel dettaglio le quote di realizzazione delle opere a carico delle risorse private e quelle a carico delle risorse pubbliche; le prime, rappresentate dalla realizzazione delle opere oggetto della delocalizzazione oltre alla realizzazione del suddetto sottopasso pedonale di collegamento tra Porta Angelica e via Ottaviano e dei relativi servizi; le seconde, relative agli interventi necessari alla riqualificazione superficiale della piazza del Risorgimento.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del Processo Amministrativo».

Roma, 8 febbraio 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

23A00935

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranolazina EG».

Estratto determina n. 63/2023 del 23 gennaio 2023

Medicinale: RANOLAZINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«375 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082015 (in base 10);

«375 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082027 (in base 10);

«375 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082039 (in base 10);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082041 (in base 10);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082054 (in base 10);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082066 (in base 10);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082078 (in base 10);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082080 (in base 10);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082092 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: ranolazina.

Officina di produzione responsabile rilascio lotti: Adamed Pharma S.A. - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 - 95-200 Pabianice - Polonia.

Indicazioni terapeutiche

«Ranolazina EG» (ranolazina) è indicato negli adulti come terapia aggiuntiva nel trattamento sintomatico dei pazienti con angina pectoris stabile non adeguatamente controllati con le terapie antianginose di prima linea (come i betabloccanti e/o i calcioantagonisti) o che non le tollerano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«375 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082027 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082054 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84;

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050082080 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,98. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,84.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ranolazina EG» (ranolazina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
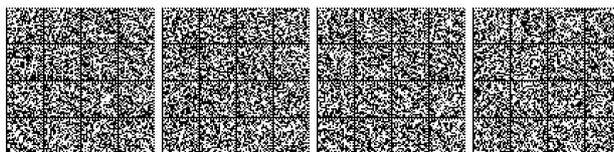
Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ranolazina EG» (ranolazina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00606

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Idroclorotiazide Zentiva Italia».

Estratto determina n. 65/2023 del 23 gennaio 2023

Medicinale: VALSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia.

Confezioni:

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636340 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636353 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042626365 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636377 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636389 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636391 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636403 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636415 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636427 (in base 10);

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636439 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636441 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636454 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636466 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636478 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636480 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636492 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636504 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636516 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636528 (in base 10);

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636530 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636542 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636555 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636567 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636579 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636581 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636593 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636605 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636617 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636629 (in base 10);

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636631 (in base 10);

Composizione:

principio attivo: Valsartan e idroclorotiazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Valsartan Idroclorotiazide Zentiva» (valsartan/idroclorotiazide) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità:

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636389 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,04;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,57;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636581 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,07;
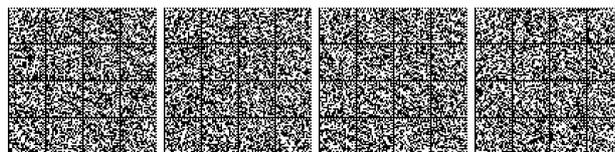
«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636480 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,07;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636340 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636353 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042626365 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636377 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636391 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636403 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636415 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636427 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«160mg/12,5mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636439 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636441 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636454 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636466 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636478 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636492 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636504 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636516 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636528 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/12,5mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636530 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636542 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636555 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636567 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636579 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636593 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636605 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636617 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636629 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«320mg/25mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042636631 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Valsartan Idroclorotiazide Zentiva Italia» (valsartan/idroclorotiazide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Valartan Idroclorotiazide Zentiva Italia» (valsartan/idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del

medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00607

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sublasol».

Estratto determina n. 67/2023 del 23 gennaio 2023

Medicinale: SUBLASOL.

Titolare A.I.C.: Substipharm.

Confezione: «500 microgrammi/g shampoo» 1 flacone in HDPE da 125 ml - A.I.C. n. 050172016 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: clobetasolo propionato.

Officine di produzione:

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Farmaclair - 440 Avenue du General de Gaulle - 14200 Hérouville Saint Clair - Francia;

Stradis - 29 Rue Léon Faucher - 51100 Reims - Francia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi del cuoio capelluto di moderata intensità nei pazienti adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 microgrammi/g shampoo» 1 flacone in HDPE da 125 ml - A.I.C. n. 050172016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,82.

Nota AIFA: 88.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sublasol» (clobetasolo propionato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sublasol» (clobetasolo propionato) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00608

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di verde indocianina, «Verdye».

Estratto determina AAM/PPA n. 58/2023 del 25 gennaio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1222.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Diagnostic Green GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Otto-Hahn-Straße 20, 85609 Aschheim-Dornach, Germania.

Medicinale: VERDYE:

036930016 - «5mg/ml polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini di vetro contenenti 25 mg di polvere;

036930028 - «5mg/ml polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini di vetro contenenti 50 mg di polvere;

alla società Diagnostic Green Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in IDA Business and Technology Park, Garrycastle, Athlone, comma Westmeath, N37 F786, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00732

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico, «Voltaren Emulgel».

Estratto determina AAM/PPA n. 59/2023 del 25 gennaio 2023

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.d) con la conseguente immissione in commercio del medicinale VOLTAREN EMULGEL nella confezione di seguito indicata:

confezione «2% gel» tubo da 180g in ldpe/al/miscela di lldpe-hdpe- additivo antibloccaggio - A.I.C. n. 034548230 (base 10) 10YBJ6 (base 32).

Principio attivo: diclofenac sodico.

Codice pratica: N1B/2022/1349-*bis*.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 - Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00733

Rettifica della determina AAM/PPA n. 911/2022 del 23 novembre 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio alginato e potassio bicarbonato, «Gaviscon Advance».

Estratto determina AAM/PPA n. 62/2023 del 25 gennaio 2023

La determina AAM/PPA n. 911/2022 del 23 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 284 del 5 dicembre 2022 e relativa al medicinale GAVISCON ADVANCE, è rettificata per la correzione dell'errore materiale sulla descrizione della confezione A.I.C. n. 034248409 e per la correzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto ad essa allegato.

Per l'effetto ove si legge, a pagina 8 della determina AAM/PPA n. 911/2022 del 23 novembre 2022,

«500 mg/100 mg compresse masticabili» 12 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVdC: A.I.C. n. 034248409.

Leggasi:

«500 mg/100 mg compresse masticabili» 24 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVdC: A.I.C. n. 034248409.

Codici pratica: VC2/2018/555, C1B/2020/3161;

Numero procedura: IE/H/0738/001-004/II/080/G, IE/H/0738/001-004/IB/019/G;

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a. (codice fiscale 06325010152).

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla determina di rettifica di cui al presete estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 911/2022 del 23 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 284 del 5 dicembre 2022.

23A00734

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 63/2023 del 25 gennaio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/678TER.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali fino ad ora registrato a nome della società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (Varese), codice fiscale 06058020964,

medicinale: ACIDO TRANEXAMICO AUROBINDO:

A.I.C. n. 044760015 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044760027 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044760039 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044760041 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044760054 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044760066 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 044760078 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml,

medicinale: LENALIDOMIDE AUROBINDO:

A.I.C. n. 049727011 - «2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727023 - «2,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727035 - «2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727047 - «2,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727050 - «2,5 mg capsule rigide» 42 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727062 - «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727074 - «5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727086 - «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727098 - «5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727100 - «5 mg capsule rigide» 42 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727112 - «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727124 - «10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;
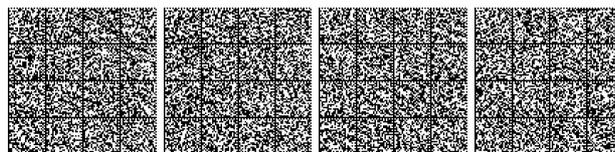
A.I.C. n. 049727136 - «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727148 - «10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727151 - «10 mg capsule rigide» 42 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727163 - «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727175 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727187 - «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727199 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727201 - «15 mg capsule rigide» 42 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727213 - «20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727225 - «20 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727237 - «20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727249 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727252 - «20 mg capsule rigide» 42 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727264 - «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727276 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727288 - «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727290 - «25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 049727302 - «25 mg capsule rigide» 42 capsule in blister PVC/ACLAR-AL,

alla società Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, Valletta, Malta.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00735

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 64/2023 del 25 gennaio 2023

Trasferimento di titolaritá: MC1/2022/1481

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora intestati a nome della società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale n. 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (VA), Italia

Medicinale: DOCETAXEL AUROBINDO

A.I.C. n. 040113019 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1flaconcino monodose da 1 ml

A.I.C. n. 040113021 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino monodose da 4 ml;

A.I.C. n. 040113033 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino monodose da 7 ml;

A.I.C. n. 040113045 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino monodose da 8 ml;

Medicinale: DOXORUBICINA AUROBINDO

A.I.C. n. 040693018 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 040693020 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 040693032 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 040693044 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 040693057 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml;

A.I.C. n. 040693069 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 040693071 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 75 ml;

A.I.C. n. 040693083 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

Medicinale: ERTAPENEM AUROBINDO

A.I.C. n. 045004013 - «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 045004025 - «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 045004037 - «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro;

Medicinale: LETROZOLO AUROBINDO ITALIA

A.I.C. n. 049121015 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al;

A.I.C. n. 049121027 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc-al;

A.I.C. n. 049121039 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc-al;

A.I.C. n. 049121041 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Medicinale: LINEZOLID AUROBINDO

A.I.C. n. 045433012 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 300 ml;

A.I.C. n. 045433024 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 300 ml;

A.I.C. n. 045433036 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 300 ml;

A.I.C. n. 045433048 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 25 sacche da 300 ml;

Medicinale: VINORELBINA AUROBINDO

A.I.C. n. 038875011 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 1 ml;

A.I.C. n. 038875023 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 1 ml;

A.I.C. n. 038875035 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 038875047 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 5 ml;

alla società Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Vault n. 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1914, Malta.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00736

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vinorelbina, «Vinorelbina Pharmsol».

Estratto determina AAM/PPA n. 66/2023 del 25 gennaio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1183.

Cambio nome: C1B/2022/2590.

Numero procedura europea: MT/H/0542/001-003/IB/001.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Pharmsol Europe Limited, con sede legale e domicilio fiscale in The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road, Mosta MST 9012, Malta,

medicinale: VINORELBINA PHARMSOL:

A.I.C. n. 049928017 - «20 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 049928029 - «20 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 049928031 - «30 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 049928043 - «30 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 049928056 - «80 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL,

alla società Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate mbH, con sede legale e domicilio fiscale in Theaterstr. 6, 22880 Wedel, Germania,

con variazione della denominazione del medicinale in: VINORELBINA MEDAC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00737

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rendono note, nel periodo gennaio 2022 - dicembre 2022, le seguenti casistiche:

1) hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Marchio	Denominazione	Indirizzo	C.a.p.	Comune
230 RM	Cirillo Luigi	via Chigi n. 90	00199	Roma
608 RM	Mancini Stefano	corso Matteotti n. 131	00041	Albano Laziale
705 RM	Fortunati Roberto	via Valsolda n. 115	00141	Roma
786 RM	Nuccetelli Lorenzo	via Pietro Rovetti n. 16A	00177	Roma

1177 RM	Cianca Arturo	via Servio Tullio n. 10	00012	Guidonia Montecelio
1234 RM	Paciotti Enrico	via Voghera n. 1A/3	00182	Roma
1246 RM	Campagna Nicola	via Dei Fiori n. 78	00172	Roma
1332 RM	Guidarelli Roberto	via Dei Soldati n. 21	00186	Roma
1382 RM	Ari'S s.r.l.	via Del Babuino n. 76	00187	Roma
1596 RM	Chen Xinhua	via Cristoforo Colombo n. 120	00147	Roma
1612 RM	Villani Adriano	via Tolemaide n. 35	00192	Roma

2) hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

Marchio	Denominazione	Indirizzo	C.a.p.	Comune
1156 RM	Pannunzi Stefano	via Cunfida n. 14A	00195	Roma
1500 RM	Carlologgi Stefano	piazza Gregorio Ronca n. 5	00122	Roma
1503 RM	Viscardi Nicola	piazza Del Mercato n. 3	00048	Nettuno

3) hanno ottenuto la riattribuzione del marchio:

Marchio	Denominazione	Indirizzo	C.a.p.	Comune
1356 RM	Ricci Gianni	via Guglielmo Marconi n. 1	00032	Carpineto Romano

4) è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti punzoni:

Marchio	Denominazione	Punzoni smarriti
534 RM	Giacchi Roberto	1 punzone incavo di 2^ grandezza

23A00902

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della società SARPOM S.r.l., sita nel Comune di Trecate.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica decreto ministeriale n. 51 del 1° febbraio 2023 (ID 7/11576), si è provveduto al riesame dell'AIA rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decreto ministeriale n. 277 del 4 ottobre 2018 per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Trecate (NO) della società SARPOM S.r.l., identificata dal codice fiscale 00431320589, con sede legale in viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma (RM), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

23A00877

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-037) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.